

STEFANO L. FORTE O.P., *Il 'Collegium Praedicatorum S. Vincentii Ferrerii' nel convento di S. Zita a Palermo*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum» (ISSN 0391-7320), 48, (1978), pp. 137-194.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/afp>

Questo articolo è stato digitalizzato dalla Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



IL " COLLEGIUM PRAEDICATORUM
S. VINCENTII FERRERII "
NEL CONVENTO DI S. ZITA A PALERMO

DI
STEFANO L. FORTE, O.P.

Le antiche Costituzioni Domenicane * così esprimono lo scopo per il quale Domenico di Guzman, ispirato da Dio e conscio dei bisogni del suo tempo, fondò il suo Ordine: « Ordo noster specialiter ob praedicationem et animarum salutem ab initio noscitur institutus fuisse, et studium nostrum ad hoc principaliter debeat intendere, ut proximorum animabus possimus utiles esse »¹.

Con queste parole si delinea chiaramente non soltanto il fine dell'Ordine, ma anche la formazione dei suoi membri: così concisamente espresso nei motti tradizionali: « Laudare Benedicere et Praedicare » e « Contemplata aliis tradere »². Cercare la propria santificazione mediante le osservanze monastiche e lo studio, e comunicarla agli altri mediante la predicazione, sull'esempio del santo fondatore che, secondo le testimonianze dei suoi contemporanei, era « zelator animarum »³.

L'organizzazione degli studi per la formazione dei suoi membri era modellata, fin dal principio dell'Ordine, sul tipo universitario di Parigi e delle altre università medioevali d'Europa, presso le quali i Domenicani cercavano sempre di fondare i loro conventi⁴.

* Sigle delle abbreviazioni:

AFP = Archivum Fratrum Praedicatorum
AGOP = Archivum generale Ordinis Praedicatorum
MOPH = Monumenta Ordinis Praedicatorum historica

¹ Constitutiones Ordinis Praedicatorum, prolog.

² Cf. Summa Theologica S. Thomae Aquinatis, 2^a 2^{ae}, q. 188, art. 6: « ad communicandum aliis contemplata ».

³ MOPH XVI, pp. 132, 150, 165, 177, 180: Acta canonizationis S. Dominici.

⁴ Per gli studi nell'Ordine vedi, Douais C., Essai sur l'organisation des études dans l'Ordre des Frères Prêcheurs au XIII^e et au XIV^e siècles (1216-1342), Paris-

Certamente non tutti i religiosi potevano essere destinati alla vita intellettuale ed accademica; sia a causa dei bisogni del momento, sia anche a causa delle disposizioni personali, più o meno idonee allo studio. Da ciò proveniva la duplice categoria di studi, quello formale o generale, che conferiva i gradi; e quello particolare o materiale, che non conferiva i gradi, se non con una speciale facoltà del maestro generale. Nei primi la formazione era più lunga e più speculativa; nei secondi piuttosto pratica, sufficientemente adeguata all'esercizio dei ministeri ai quali sarebbero stati destinati i frati. Questi ultimi venivano chiamati « fratres communes » a differenza dei « fratres graduati »⁵.

L'Ordine ha sempre tenuto in grandissima stima non solo i graduati-maestri, baccellieri e lettori, che si sacrificano nell'insegnamento, ma anche i predicatori, nei quali vedeva realizzato lo scopo proposto dal santo fondatore: *contemplata aliis tradere*. L'Ordine pertanto ha sempre raccomandato ai superiori locali la solida formazione dottrinale e religiosa dei suoi futuri messaggeri della buona novella da annunciare mediante l'insegnamento e la predicazione. Infatti tutti i conventi, nell'idea del fondatore, dovevano essere centri e focolari di predicazione, come lo erano al tempo del patriarca Domenico di Guzman: « domus praedicationis ». E perciò le Costituzioni obbligano tutti i religiosi, graduati e non, ma specialmente i predicatori ex professo, cioè i predicatori generali, ad esercitare il ministero della predicazione opportunamente e entro i limiti dei propri uffici, come diremo appresso.

Il Concilio Tridentino aveva già ordinato a tutte le chiese metropolitane, collegiate e abbazie, l'istituzione della « lectio sacrae scripturae » e di un maestro, anche secolare, « liberalium artium »; la « lectio sacrae scripturae » era raccomandata anche agli Ordini Regolari, e questo certamente in vista della predicazione⁶.

Il capitolo generale del 1564 fece sua questa ordinazione del Concilio, e la inserì tra le Ordinazioni a tutti i capitoli provinciali, insistendo

Toulouse 1884; W. A. Hinnebusch, *The History of the Dominican Order*, I, Alba House, Staten Island, N. Y., 1966, pp. 282-288, 290-299, 312-316; II, 1977, pp. 3-115 ss.; A. Duval, *L'étude dans la législation religieuse de S. Dominique, dans Mélanges offerts à M. D. Chenu*, Paris 1967, 221-247.

⁵ Vedi su questo soggetto L. E. Boyle, O.P., *Notes on the education of the Fratres Communes in the Dominican Order in the thirteenth century*, in *Xenia Medii Aevi Historiam Illustrantia oblata Thomae Kaeppli O.P.*, Roma 1978; Edizioni di Storia e letteratura, 141, pp. 249-267.

⁶ Concilii Tridentini canones et decreta, sessio V, *Decretum de Reformatione*, c. I, *De instituenda lectione S. Scripturae et liberalium artium*.

perché la lettura della sacra scrittura s'assegnasse ai lettori più idonei « quorum doctrina et fratres et saeculares convenientes spiritualem fructum referre possint »⁷.

Se nel capitolo generale celebrato a Venezia nel 1592 il maestro generale, Ippolito Maria Beccaria (1589-1600), ed i definatori delle province sentirono il bisogno di ordinare per la prima volta a tutte le province, congregazioni e vicarie dell'Ordine, la designazione di uno o più conventi nei quali si istruissero e si esercitassero i giovani per la predicazione, questo vuol dire che c'erano stati richiami o suggerimenti da parte delle province, le quali vedevano che qualche cosa mancava a proposito della predicazione e dei predicatori. Ed a ragione, perché, con la riforma protestantica, che tanto insisteva sulla Sacra Scrittura, era cominciata una nuova èra, in cui il contenuto e il metodo della predicazione avrebbero dovuto rinnovarsi, pur adeguandosi alla capacità comprensiva dei fedeli.

Questo rinnovamento richiedeva pastori e predicatori istruiti nella Sacra Scrittura e nel modo di esporla correttamente.

Non è nostra intenzione qui di dare una storia della predicazione nell'Ordine Domenicano, ma affidare alla storia un progetto, che se fosse stato attuato come si sarebbe dovuto, avrebbe dato ottimi risultati tanto per la predicazione, quanto per i predicatori; ma purtroppo, come vedremo, per diverse ragioni e circostanze rimaste ignote, non ostante la buona volontà di molti, non ebbe una buona riuscita per più di un secolo. Il progetto è quello del « Collegium Praedicatorum ».

Ci limiteremo a parlare prima brevemente della legislazione domenicana sulla formazione dei predicatori semplici e generali e poi sulla fondazione del collegio dei predicatori nella provincia di Sicilia.

I. FORMAZIONE ED ESAME PER IL TITOLO DI PREDICATORE

Dopo l'ordinazione del Concilio Tridentino sull'insegnamento della Sacra Scrittura, i capitoli generali e provinciali insistono sullo studio della Sacra Scrittura, sui casi di coscienza o teologia morale, sulla retorica ecclesiastica e sull'esercizio della predicazione. Tutto questo in vista di una buona riuscita nel ministero della predicazione, come si esprimono gli Atti dei capitoli: « quatenus tempore debito fructuose ad

⁷ MOPH X, 52.

Dei gloriam, et animarum salutem praedicantes, praedicatorum nomen non immerito sibi vindicare videantur »⁸.

Perciò vediamo il capitolo generale del 1592, seguito da quelli del 1612, 1615 e 1629, ordinare a tutte le province di designare un convento dove i giovani religiosi, che si sentono attratti alla predicazione, possano istruirsi ed esercitarsi nel detto ministero, sotto la guida di maestri periti nella materia, come diremo avanti⁹.

Quelli del 1571 e 1574 ordinano che nelle domeniche e nei giorni festivi per tutto l'anno si faccia dopo vespro nelle nostre chiese la «lectio de sacra scriptura» o del catechismo al popolo, obbligando particolarmente i giovani ad assistervi¹⁰. Il capitolo del 1670 ordina che lo studio della Sacra Scrittura duri per quattro anni, e tutti gli studenti formali e materiali siano tenuti ad assistere alla lezione quotidiana¹¹. Il 14 aprile 1674 il maestro generale, Giovanni-Tommaso de Rocaberti, scrivendo al p. maestro rettore di Noto, Sicilia, gli dice che «al circolo della Sacra Scrittura devono assistere tutti i religiosi, perché tocca a tutti, e così lo faccia osservare la P.V.»¹². Su questa lezione torneremo più tardi parlando della Sicilia.

Casi di coscienza o teologia morale pratica, era una materia necessaria non soltanto ai predicatori, ma anche e soprattutto ai confessori. Di solito la predicazione e confessione andavano insieme, specialmente durante la quaresima e l'avvento, e perciò si davano congiuntamente ambedue le facoltà.

Il capitolo generale del 1592 sulla lezione dei casi di coscienza descrive il modo in cui si potrà svolgere, cioè o come una vera lezione data da un padre competente nella morale tre volte la settimana, nei conventi con una comunità numerosa, oppure, nei conventi piccoli, in forma di conferenza o di discussione su casi in precedenza comunicati¹³. A tale proposito il capitolo provinciale della Sicilia tenuto a Montalto nel 1633 ordina l'assistenza a tali lezioni sotto pena di sospensione della

⁸ Ibid., 327. Per i predicatori ed i pred. generali, vedi V. M. Fontana-C. Lo-Cicero, *Constitutiones Declarationes et Ordinationes cap. gen. S.O.P.*, I, Romae 1862, pp. 360-370.

⁹ Ibid., X, 327; XI, 200-201, 247; XII, 16.

¹⁰ Ibid., X, 129, 161-2.

¹¹ Ibid., XIII, 55 ss.

¹² AGOP IV. 146, f. 262.

¹³ MOPH X, 330.

facoltà di confessare per sei mesi a quelli che saranno assenti per tre volte consecutive¹⁴.

Nella provincia Betica (Spagna), diversi capitoli prescrivono che il priore stesso faccia la lezione dei casi, e che se egli non può chieda un lettore dal provinciale: la lezione duri per un'ora¹⁵.

Si ordina inoltre che questa lezione sui casi sia tenuta anche nei conventi dove si insegna la teologia, prendendo come testo la Somma del Gaetano o altri simili autori¹⁶. Tale lezione sui casi sia tenuta anche in quei conventi dove non si insegna né teologia né arti, e tutti i religiosi, eccettuati i graduati, sono obbligati di intervenire¹⁷.

La retorica ecclesiastica. Oltre l'istruzione e il profitto nella lingua latina, richiesta in coloro che chiedono l'abito domenicano, s'incomincia ad esigere lo studio della retorica ecclesiastica. Il 18 gennaio 1660 il Rev.mo De Marinis, dopo la visita della provincia di Napoli, vi lascia delle ordinazioni, una delle quali tratta dello studio di questa materia, perché, egli dice, se il nostro ufficio è dare agli altri il frutto della nostra contemplazione, « sine arte dicendi congrue ac fructuose praestari vix potest »; perciò ordina che i giovani dopo la professione vengano istruiti per un anno intero da un professore competente nella retorica ecclesiastica secondo gli autori come Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Ludovico da Granada O.P. e simili. Continua poi spiegando il modo con cui si deve svolgere ogni settimana la lezione e gli esercizi, ai quali devono intervenire anche gli studenti di filosofia¹⁸.

Infine il capitolo della provincia Romana del 1670 ordina che i lettori dei novizi prima di dare inizio al corso della filosofia insegnino ai novizi semplici e professi la retorica ecclesiastica e l'arte di predicare bene e con profitto, seguendo il metodo del domenicano Lodovico da Granada¹⁹.

Esercitazioni oratorie. Su questo punto ritorneremo più avanti, perciò per ora basteranno le seguenti indicazioni. Il capitolo generale tenuto a Bologna nel 1615 ordina a tutte le province italiane, che si deputi un

¹⁴ AGOP XIII. 100: Acta cap. prov. Montalti 1633, p. 11.

¹⁵ AGOP XIII. 23570: Acta cap. prov. 1597, 1601, 1609.

¹⁶ MOPH X, 129, 161: cap. gen. 1571, 1574; XII, 446.

¹⁷ MOPH X, 18, 53.

¹⁸ AGOP XIII. 8015: Ordinationes Rev.mi J. B. De Marinis pro conventibus Neapol. 1660 jan. 18, p. 20.

¹⁹ AGOP XIII. 11060: cap. prov. tenuto a Viterbo.

convento dove i giovani possano esercitarsi nella predicazione²⁰. Il capitolo della provincia di Roma tenuto a Viterbo ordina che tutti i semplici sacerdoti, ossia non graduati, una volta all'anno facciano una predica in pubblico refettorio, secondo l'antica consuetudine della provincia²¹.

Infine viene prescritto che i padri studenti prima d'essere inviati a predicare al popolo, siano esaminati dai padri del consiglio conventuale e, se idonei, approvati con voto segreto²².

Da quanto abbiamo detto è chiaro che la vecchia legislazione domenicana insisteva molto sulla formazione dei predicatori e promuoveva caldamente il ministero della predicazione a tutti i livelli, ma salvaguardava allo stesso tempo sia lo studio che l'osservanza regolare. Proibiva ai priori e superiori dei conventi, ai lettori attuali ed ai padri studenti di andare fuori del convento a predicare durante la quaresima e l'avvento, per non trascurare la regolarità nel convento e nella scuola; essi potevano però predicare nella propria chiesa e, in quelle degli altri, a condizione soltanto che ritornassero al convento in giornata. I lettori e i moderatori degli studi potevano predicare nei giorni festivi, purché non trascurassero le lezioni, o, dove fossero due lettori, mentre uno andava a predicare e l'altro lo sostituisse²³.

Esame per il titolo di predicatore

Il capitolo generale del 1589 proibisce che a nessuno sia concesso il titolo o l'ufficio di predicatore, o sia istituito predicatore, se prima non abbia finito il corso di filosofia e il triennio completo di teologia, frequentato le lezioni dei casi di coscienza e fatte le esercitazioni nella predicazione, ed infine abbia predicato davanti a cinque esaminatori, i quali dopo abbiano dato il loro giudizio sulla sua idoneità, sia a riguardo alla scienza sia riguardo alla moralità della sua vita. Il detto capitolo aggiunge che il candidato predicatore deve avere esercitato la predica-

²⁰ MOPH XI, 247: « Ordinamus singulariter pro provinciis Italiae, ut ab eorum provincialibus aliqui conventus deputentur, in quibus sacrae scripturae studium et in praedicationibus fratrum exercitium, dirigentibus ad ipsum aliquibus patribus eruditibus habeatur... Quod si in aliquibus provinciis Italiae id non ita commode servari possit, arbitrio reverendissimi magistri ordinis committimus ».

²¹ AGOP XIII. 11060: cap. prov. di Viterbo, p. 2.

²² MOPH XI, 256.

²³ MOPH X, 167; XI, 52, 244; AGOP XIII. 18030: Ordinationes Fr. Ignatii Ciantes... pro provincia Trinacriae 1634, p. 10; Ordinationes mag. Nic. Rodulfi... pro prov. Trinacriae 1640, p. 6; AGOP IV. 146, f. 36 : 17 dicembre 1672.

zione in un convento a tale scopo deputato, e l'esame dev'essere fatto in uno studio generale con votazione segreta. Oltre ai sopradetti requisiti si richiede dal candidato predicatore che abbia raggiunto l'età di trenta anni²⁴. Il capitolo generale del 1656 in una ordinazione per la provincia di Lombardia, proibisce assolutamente che i religiosi i quali non frequentano le scuole, o non sono né lettori né predicatori, si mandino a predicare al popolo; e ordina che prima di mandare i padri studenti a predicare siano sottoposti ad un esame circa la loro vita morale e la loro sufficiente cultura letteraria, e gli esaminatori siano il priore, i maestri, l'inquisitore del luogo se c'è, i teologi o, in loro mancanza, quelli che hanno insegnato teologia²⁵.

Una volta approvato e ricevutene le lettere testimoniali, il predicatore potrà incominciare a predicare nelle nostre chiese e, con la licenza del vescovo, anche nelle altre. Il capitolo generale del 1694 insiste su questa licenza del vescovo o dell'ordinario del luogo, sotto pena di sospensione dalla predicazione per tre anni e di altre pene; sotto la stessa pena proibisce assolutamente che un religioso vada a predicare sotto il nome di un altro; e se qualcuno sia stato sospeso da un vescovo, a causa dei suoi cattivi costumi, dal predicare o confessare nella sua diocesi, non potrà predicare in un'altra²⁶.

Il capitolo generale del 1589 proibisce, sotto pena di sospensione per dieci anni, e quelli del 1608 e 1611 per tre anni, ai predicatori di procurarsi la predicazione d'avvento e di quaresima. Questo infatti spetta al provinciale o al priore, i quali assegneranno le prediche con molta prudenza ai diversi predicatori, a meno che questi non vengano invitati o richiesti personalmente dalle autorità del luogo, ma sempre con la licenza del provinciale o priore; quello del 1596 proibisce ai predicatori di andare fuori della loro provincia, a meno che non siano stati invitati²⁷.

Quei predicatori che non si sentono capaci di osservare il digiuno quaresimale, non possono andare a predicare durante la quaresima, per

²⁴ MOPH X, 286, 327; XIII, 216. Il capitolo generale del 1629 ed il Rev.mo De Marinis nel 1661, prescrivono alla provincia di Aragona che nessuno potrà essere esaminato lettore delle arti o predicatore o confessore se prima non avrà seguito la teologia per 4 anni. MOPH XII, 35; AGOP XIII. 21050: Ordinationes Rev.mi J. B. De Marinis, oct. 1661; vedi anche i capitoli di Betica del 1597, 1601, 1605, 1606 in AGOP XIII. 23570.

²⁵ MOPH XII, 410.

²⁶ MOPH XIII, 273-4.

²⁷ MOPH X, 286; XI, 99, 133. I capitoli di Betica del 1583, 1585, 1597, 1601, 1609, 1613 insistono su questo punto. AGOP XIII. 23570; MOPH X, 371.

evitare degli scandali: « ne plus tanto scandalo offendant, quam verbis aedificant »²⁸.

Quei predicatori che per dieci anni avranno predicato per tutta la quaresima « gratiose », potranno diventare padri di consiglio in qualsiasi convento essi vengono a trovarsi²⁹. Il capitolo generale del 1622 dai predicatori della Congregazione Ragusina esige invece soltanto 4 quaresime per poter ottenere lo stesso privilegio³⁰.

I predicatori, come pure i lettori, non godono nessuna esenzione dalla partecipazione al coro di giorno e di notte e dagli uffici connessi, come quello di ebdomadario, eccetto quando stanno attualmente predicando. Il capitolo continua spiegando questa condizione nel modo seguente: sono « actu praedicantes » quei predicatori che sono stati designati in un convento per predicare durante tutto l'anno, ed attualmente esercitano questo compito; e se in qualche provincia non esiste tale consuetudine, nessuno possa usufruire di essa³¹. Infatti il capitolo generale del 1644 nelle ordinazioni per la provincia « Regni » o di Napoli, ordina che i baccellieri, i lettori e i predicatori che avranno insegnato la filosofia o la teologia o predicato per tutto l'anno per diversi anni, possano essere dispensati dal dire alcune messe d'orario, ma non dall'ufficio di ebdomadario e di lettore delle lezioni in coro³².

Riguardo alla elemosina che si riceveva per i servizi dei predicatori in qualche chiesa, il capitolo generale del 1605 determina che tutto il denaro o altri oggetti che i frati, maggiormente i predicatori e confessori, acquistano, lo devono consegnare al più presto possibile ai loro prelati, i quali a loro volta possono, secondo il loro prudente giudizio, permettere di tenerne una parte per le proprie necessità³³. Il capitolo provinciale della Calabria del 1609 ordina che questo denaro delle prediche come anche quello delle messe, venga registrato nel libro degli introiti del convento per i bisogni della comunità³⁴. La provincia di Betica nel 1650 ordina che la terza parte delle elemosine provenienti dalle prediche sia devoluta al convento per sovvenire alle necessità dei giovani religiosi e dei fratelli conversi³⁵.

²⁸ I capitoli generali del 1601, 1605. MOPH XI, 18-19, 53.

²⁹ MOPH X, 172, 195.

³⁰ MOPH XI, 348.

³¹ MOPH XI, 134-5; XII. 8.

³² MOPH XII, 129.

³³ MOPH X, 60.

³⁴ AGOP XIII. 100: Atti dei capitoli provinciali di Calabria.

³⁵ AGOP XIII. 23570: Atti dei capitoli provinciali di Betica.

Il capitolo generale del 1656 proibisce a tutti i predicatori, sotto pena di sospensione dal loro ufficio per tre anni, di dar luogo a liti con le comunità dove avranno predicato la parola di Dio, a causa delle elemosine ³⁶.

Il modo e la qualità delle prediche. Chiudiamo questa sezione dei semplici predicatori col dire qualche cosa della qualità delle prediche e del modo di predicare richiesto dalla legislazione domenicana. Prima di tutto i predicatori dovevano cercare di predicare la parola di Dio devotamente e con fervore, tralasciando le favole, le commedie, i canti, le rappresentazioni e leggerezze simili; ed i priori provinciali e locali dovevano punire quelli che si servivano di queste cose e, nel caso di renitenti, privarli dell'ufficio di predicare e confessare ³⁷. Il capitolo generale del 1650, seguendo quanto aveva prescritto il Concilio Tridentino in proposito, dice che i predicatori devono badare alla capacità di quelli che ascoltano, insegnando ciò che è necessario alla salvezza, e con discorsi brevi e parole facili ammonendoli sui vizi che devono evitare e le virtù che devono praticare, affinché possano scampare dalla pena eterna e conseguire la gloria celeste. Perciò i predicatori devono seguire la solida dottrina apostolica, confermandola con la loro vita religiosa e matura. Non devono proporre altro senso letterale della Sacra Scrittura, se non quello che è approvato dai Santi Padri, e nessun altro senso morale o allegorico se non quello che ha fondamento nella stessa parola. Infine i predicatori devono, nelle questioni che in qualche modo toccano gli articoli della fede, evitare opinioni estremiste, e cercare di seguire la dottrina dei SS. Padri, conforme alle decisioni dei Sommi Pontefici e dei Concili, e la dottrina solida ed approvata di S. Tommaso ³⁸.

Si fa inoltre ricordare ai predicatori che devono evitare ogni inutile ostentazione del proprio ingegno, e studiarsi di parlare al cuore piuttosto che all'orecchio del popolo, perché il pulpito non è una cattedra di oratoria secolare, ma una sedia magistrale di sacri oracoli. Devono ricordarsi che un giorno dovranno rendere conto a Dio della degna e fruttuosa o meno amministrazione della sua parola ³⁹.

Il capitolo generale del 1694 ordina a tutti i provinciali di non permettere che si recitino delle tragedie o commedie nei conventi, affinché

³⁶ MOPH XII, 397.

³⁷ MOPH VIII, 263.

³⁸ MOPH XII, 298, 403; XIII, 277.

³⁹ MOPH XII, 403: cap. gen. del 1656; XIII, 64: cap. gen. del 1670.

i giovani religiosi non si abituino a quel modo comico di recitazione, e poi forse lo imitino nella proclamazione della parola di Dio con grande offesa e scandalo dei fedeli⁴⁰.

Infine il capitolo generale del 1596 proibisce a tutti i predicatori, di predicare sia durante la quaresima che durante l'anno nelle nostre chiese, su altro vangelo diverso da quello che si trova assegnato per quel giorno secondo le rubriche dei nostri messali riformati. Facendo diversamente incorreranno nella pena della privazione dell'ufficio della predicazione⁴¹.

Diversità di prediche e predicatori

Le prediche, specialmente d'occasione, variano secondo le varie consuetudini e tradizioni dei singoli luoghi, città e nazioni. Ci limiteremo perciò a citare alcune delle più note in uso nella provincia di Sicilia, con riferimento anche ad altre province, quando possibile. Il visitatore Gregorio Areylza nelle sue Ordinazioni lasciate dopo la visita alla provincia di Sicilia insiste molto sulla preservazione delle consuetudini sia nell'ambito della vita devozionale del convento, sia anche del ministero della predicazione. Cosicché c'incontriamo con prediche e predicatori che sono e hanno preso il loro nome dalle diverse espressioni devozionali del popolo, come sono le feste e le Congreghe, e le funzioni della chiesa, come diremo appresso.

I predicatori annuali. Erano quelli destinati in ogni convento per fare tutte le prediche nelle domeniche e giorni festivi durante tutto l'anno, fuori dell'Avvento e della Quaresima⁴².

Il p. Areylza, visitatore anche della provincia della Calabria, nelle sue Ordinazioni del 1659, ordina che i predicatori annuali facciano la predica al popolo per una mezz'ora, esponendo loro il vangelo della feria o della festa corrente, e che nel loro convento facciano queste prediche i predicatori generali⁴³.

⁴⁰ MOPH XIII, 281.

⁴¹ MOPH X, 365. In questo anno 1596 è uscita l'edizione del messale riformato a cura del P. Castrucci. Non è certo però se qui si riferisca a questa edizione o ad un'altra anteriore. Vedi W. R. Bonniwell, O.P., *A History of the Dominican liturgy 1215-1945*, New York, 2nd. edition 1945, 305 ss.

⁴² AGOP XIII. 8015: cap. tenuto a S. Pietro Martire di Napoli, p. 14: « Ordinamus annualibus praedicatoribus, ut singulis diebus dominicis totius anni decursus habeant conciones, illis tantummodo exceptis quae quadragesimali ac adventus occurrerint tempore sub privationis officii pena ».

⁴³ AGOP XIII. 100: « Ordinamus in singulis conventibus principalioribus... destinari praedicatores annuales... et sint alii ab eis qui sunt deputati ad promo-

Il capitolo provinciale della Lombardia del 1597 ordina, che si predicchi dalla festa dell'Ascensione fino a quella dei SS. Pietro e Paolo, e dall'Assunzione fino all'Epifania inclusa; però là dove esiste la consuetudine di predicare ogni giorno senza interruzione, rimanga conservata. Nel capitolo invece del 1674 si ordina di fare le prediche senza interruzione ogni giorno festivo fino alla festa di S. Domenico, e poi le riassumino nell'ultima domenica di settembre⁴⁴. Il maestro generale Agostino Galamini (1608-12) dopo la visita alla provincia di Puglia lasciò ordinato che « quelli padri predicatori e lettori, i quali fra l'anno nelle domeniche e feste comandate ricuseranno di leggere, o predicare, o vero de facto non predicaranno ne leggeranno nelle nostre chiese essendogli comandato, ipso facto incorrano nella privazione dell'Ufficio della predicatione, anco nella quaresima, e nell'inabilità a i gradi de i studi ». Ordina inoltre che « in qualsivoglia convento, massime dove la chiesa nostra è frequentata dai secolari, si debba assegnare un predicatore che nelle domeniche e feste comandate di tutto l'anno debba predicare la mattina, e un lettore, il quale debba leggere dopo il vespro la Scrittura Sacra »⁴⁵.

La Congrega del SS.mo Rosario. I capitoli generali e provinciali continuamente ordinano a tutti i predicatori che nelle prediche promuovano la devozione al SS.mo Rosario della Beata Vergine. Per esempio, quelli del 1601 e 1605 raccomandano questa devozione ai predicatori e ordinano loro che per eccitare la devozione del popolo raccontino anche i benefici ed i miracoli elargiti dalla Vergine⁴⁶. Il capitolo della provincia d'Aragona nel 1649 raccomanda che si scelga un'ora conveniente ai secolari, si reciti il Rosario e si deputi un padre il quale almeno nei giorni festivi, dal pulpito faccia una breve esortazione in cui si esplicano i misteri del Rosario « et circa tantam reginam nostri Ordinis specialem advocatam et protectricem devotio in dies augeatur in populo christiano »⁴⁷. Nello stesso capitolo di Barcellona si esortino i priori non soltanto a non impedire che si chiamino dei padri per predicare nelle domeniche del Rosario, cioè quelle domeniche in cui ogni mese si fa

vendam devotionem SS.mi Rosarii, huiusmodi autem praedicatores conciones habebunt post vespereas ».

⁴⁴ AGOP XIII. 520: Atti del cap. 1597, p. 17; Atti del cap. 1674, p. 15.

⁴⁵ AGOP XIII. 20: Ordinationes... Rev.mi Augustini Galamini 1608, stampati a Bari nel 1609, p. 14.

⁴⁶ MOPH XI, 17, 67 ed altri.

⁴⁷ AGOP XIII. 21050: Atti del cap. tenuto a Saragozza, conf. 3, p. 6.

la processione del SS.mo Rosario, e nelle feste della B. V. Maria, ma anzi incoraggino a fare ciò ⁴⁸.

Nel 1677 il capitolo generale ordina che nella prima domenica di ogni mese nelle nostre chiese i predicatori facciano una predica tutta o in parte sul Rosario, ed i provinciali deputino alcuni padri dei più devoti e zelanti, che promuovano ex officio questa devozione « ordini nostro adeo praecipuam et utilitati publicae adeo proficuam » ⁴⁹.

Nel 1659 il visitatore Areylza ordina che oltre i predicatori annuali si assegnino altri che tengano le prediche dopo il vespro, e poi si reciti il Rosario; insiste che i predicatori generali si obblighino a fare queste prediche ⁵⁰.

Lo stesso visitatore Areylza nelle sue ordinazioni lasciate nel 1661 alla provincia di Puglia suggerisce che quando si recita il Rosario col popolo si faccia precedere ogni mistero da una brevissima considerazione del p. promotore, e nei giorni festivi alla fine si aggiunga qualche parola sul vangelo della festa occorrente per la istruzione del popolo ⁵¹.

Nel 1670 il capitolo generale raccomanda al provinciale della provincia di S. Caterina de Quito, Sud America, che in ciascun convento si scelga un religioso di provata vita religiosa e sufficientemente istruito, il quale in un'ora conveniente chiami i secolari alla recita del Rosario, e ogni mercoledì e sabato tenga un sermone sui misteri del Rosario ⁵².

Oltre la devozione alla recita del SS.mo Rosario si raccomanda ai predicatori quella del Rosario Perpetuo in aiuto degli agonizzanti e la promozione della pietà cristiana. A questo scopo raccomanda di deputare un padre che le promuova e le diriga. Ed il visitatore Areylza esorta i predicatori delle missioni a promuovere questa devozione tra i fedeli, i quali se diranno il rosario nell'ora loro assegnata, acquisteranno l'indulgenza plenaria concessa il 28 feb. 1663 da Papa Alessandro VII per la mediazione del maestro generale, Giovan Battista De Marinis ⁵³.

⁴⁸ Ibid., ord. 6, p. 4: « Ordinamus quod quando in dominicis Rosarii et festivitibus B. Virginis vocantur patres ad praedicandum, priores nullo modo id impediant, sed foveant et hortentur ». Inoltre nelle sue ordinazioni il Rev.mo De Marinis ordina: « Post completorium, previo campane signo, tertia pars Rosarii choris alternantibus devote recitetur. Et ante singulas decades breviter ab uno proponatur misterium quod in ista decade fuerit meditandum, cui omnes adesse tenebuntur, super quo nullus superior poterit dispensare, sub poena suspensionis ab officio ».

⁴⁹ MOPH XIII, 163.

⁵⁰ AGOP XIII. 100: Ordinationes 1659 alla provincia di Calabria.

⁵¹ AGOP XIII. 20: Ordinationes 1661, p. 26.

⁵² MOPH XIII, 100-101.

⁵³ MOPH XII, 83; AGOP XIII. 100: Ordinationes, p. 7. Questa associazione

SS.mo nome di Dio. Questa devozione non era meno raccomandata ai predicatori, dai capitoli generali, di quanto lo fosse quella al SS.mo Rosario. Tanto è vero che generalmente si trovano raccomandate insieme, perciò non c'è bisogno che ripetiamo le referenze. Per esempio il capitolo della provincia d'Aragona del 1617 raccomanda a tutti i predicatori che tra gli altri esercizi di pietà promuovano spesso la devozione al SS.mo Nome di Dio e al SS.mo Rosario ⁵⁴.

Le missioni

I capitoli generali insistono molto sulle missioni ⁵⁵; ma guardiamo piuttosto alle province.

Il visitatore Areylza nel 1659 ordina alla provincia di Calabria che in ciascun capitolo provinciale si deputino quattro o più padri idonei e di vita integra alle missioni, nei tempi stabiliti, entro il territorio della propria provincia, e che vadano a piedi a due a due ⁵⁶.

Il Rev.mo De Marinis nel 1660 incoraggia la provincia del Regno di Napoli a queste sante missioni ⁵⁷. Lo stesso Areylza nel 1661 ordina alla provincia di Puglia che si facciano le missioni due volte all'anno, nei mesi di ottobre e di maggio, e istituisce ad hoc due padri per

ebbe inizio nel 1635 nella chiesa di S. Domenico di Bologna dal P. Petronio Martini; altri l'attribuiscono al P. Timoteo Ricci nello stesso anno. Vedi Lud. I. Fanfani, *De confraternitatibus aliisque associationibus Ord. FF. Praed. propriis*, Romae 1934, 225-226.

⁵⁴ MOPH X, 126: cap. gen. 1571: « Item admonemus omnes Verbi Dei praedicatores ut inter alia devotionis exercitia commemorationem SS.mi Rosarii fidelium auribus saepissime ingerant... quibus etiam injungimus, ut confraternitatem Nominis Dei diligenter student promovere ». Vedi anche AGOP XIII. 21050: il cap. prov. di Aragona del 1617. Per questa confraternita vedi Fanfani, op. cit., 29-52; A. Montanaro, *Il culto del SS.mo Nome di Gesù*, Napoli 1958.

⁵⁵ Vedi per esempio, MOPH XIII, 18-19: cap. gen. 1670 dove si riporta il Breve di Clemente IX per i missionari; XIV, 245.

⁵⁶ AGOP XIII. 100: Ordinationes 1659, p. 6-7: « ... qui temporibus statutis per diversa loca intra provinciam habendas qui Christum crucifixum praedicantes, de fidei misteriis, de modo confitendi, instruant christifideles, eorum confessiones audiant, lites et inimicitias inter cives sedare, enixe curent, pedestres et bini eant ».

⁵⁷ AGOP XIII. 8015: Ordinationes 1660, p. 6: « Eodem ardore commendamus omnibus quorum ex officio interest servari et assiduam promotionem sacrarum missionum, quas etiam constat mirifico semper fructu abundare in populo et si illi sub fratrum nostrorum sedulitate a zelo tantopere viguerunt annis praeteritis, utique nunc dum huic sacrosancto labori accessit apostolicae sedis benedictio, favor et indulgentiarum thesaurus... novo ardore relucescant ».

ognuna delle cinque regioni in cui era divisa la provincia, cioè la Barese, l'Idruntina, la Tranese, la Tarantina, e la Basilicata ⁵⁸.

Nelle ordinazioni lasciate dallo stesso Areylza nel 1662 alla provincia di Sicilia si legge a proposito delle missioni: i padri addetti a questo ministero devono essere scelti nel capitolo provinciale dal definitorio, e potranno essere riconfermati dopo due anni per un altro biennio, altrimenti si scelgano altri. I missionari, avuta la benedizione del vescovo, della città o luogo dove devono predicare, da veri predicatori di Gesù Cristo Crocifisso, cerchino di istruire il popolo nei misteri della fede, nella gravità dei peccati, nella bellezza delle virtù, nel beneficio e nella frequenza ai sacramenti, e nel modo di confessarsi; inoltre ascoltino volentieri le confessioni dei fedeli, e procurino di sedare le liti e le inimicizie; vadano a piedi, quando possibile, e non accettino nient'altro che il vitto. Ed infine ordina loro di seguire quella forma che ha lasciata per la loro istruzione ⁵⁹.

Il capitolo generale del 1670 riporta il Breve col quale Clemente IX concede la sua benedizione e l'indulgenza una vice tantum a tutti coloro che assistono alle missioni. In questo Breve del 2 marzo 1669 il Papa loda l'iniziativa dei missionari domenicani i quali « de ordinariorum locorum et superiorum suorum licentia in diversas christianae reipublicae provincias ad procurandam salutem fidelium mitti soleant ». Lo stesso capitolo ordina a tutti i presidenti delle province che nel seguente capitolo provinciale in pubblico definitorio facciano assegnare « patres tum zelo et religione, tum doctrina et dono praedicationis praestantes seligantur et deputentur pro missionibus inter catholicos », dai quali il maestro generale sceglierà alcuni o tutti secondo quel che giudicherà opportuno ⁶⁰.

Il Rev.mo De Marinis il 28 giugno 1670 scrive al p. baccelliere Giacinto Serrao di Napoli congratulandosi con lui per avere introdotto

⁵⁸ AGOP XIII. 20: Ordinationes 1652, p. 10: « Finem et scopum nostri Ordinis respicientes opere pretium duximus in hac nostra provincia, quatuor probatae vitae ex habilioribus patribus instituere, quorum singuli singulis nationibus continuo missionibus occupentur, doctrina christiana, modo confitendi, aliisque necessariis instruendis, et etiam praedicatione tum vitae exemplo animas ad Deum evocantur; mandando omnibus prioribus et locorum praesidentibus, ut ipsos benigne excipiant, et apud se commorantes humaniter pertractent, ac eis necessaria quaeque praestent... ipsi autem quater in anno commoneant p. provincialem de fructu animarum et quacumque alia re ad eorum munus spectante ».

⁵⁹ AGOP XIII. 18030: Ordinationes 1662, p. 18-20.

⁶⁰ Breve di Clemente IX del 2 marzo 1669 in MOPH XIII, 18, 64.

« nella nostra chiesa del convento della Salute di Napoli diversi esercizi spirituali con l'esposizione del SS.mo nel giorno di venerdì con sermoneggiare al popolo. Come anco le seconde domeniche del mese facesse nella chiesa sudetta l'esercizio della missione con concorso et utilità spirituale del popolo », e gli dice che può tranquillamente continuare il suo ministero non ostante la proibizione del priore. Nello stesso tempo scrive al priore ordinandogli di non impedire il p. Serrao di fare il suo ministero ⁶¹.

Ancora il Rev.mo De Marinis si congratula con il p. maestro Tommaso Mammo della Congregazione della Sanità per la sua fruttuosa e lodevole occupazione nelle sante missioni, e gli concede di avere per compagni ordinari i due padri lettori Clemente di Cilento e Domenico Rutigliano, ed altri padri straordinari: i pp. lett. Giacinto Rugiero, Reginaldo Anossa, Pietro Penna, Urbano Stansione, ed i pp. studenti formali Ludovico Saracina e Stefano di Napoli ⁶².

Il capitolo generale del 1686 permette al p. provinciale della provincia del Regno o di Napoli, di assegnare, col consenso del definitorio, per il seguente biennio due o tre padri missionari ⁶³.

In un registro degli anni 1670-77, nella sezione della provincia di Sicilia, abbiamo una lista di religiosi con la seguente dicitura: « Nota delli sugetti habili per le missioni », e contiene i nomi di 22 frati tra baccellieri, predicatori generali e lettori. Probabilmente tale elenco fu mandato al Rev.mo per facilitarli la scelta per quell'ufficio ⁶⁴.

Chiudiamo questa sezione sulle missioni con la bellissima descri-

⁶¹ AGOP IV. 135, ff. 2^v-3.

⁶² AGOP IV. 146, ff. 198^v-199.

⁶³ MOPH XIII, 223.

⁶⁴ AGOP IV. 142, f. 197^a (tra il f. 197 e f. 198): Nota delli sugetti habili per le missioni. Il p. bacc. fra Giulio Giandaione, il p. lett. fra Gregorio Sbarbato, il p. pred. gen. fra Giacinto Scalisi, il p. lett. fra Agostino Moncada, il p. lett. fra Gio. Dom. Allegra, il p. lett. fra Placido Regnaserra, il p. lett. fra Giuseppe Felice, il p. lett. fra Vincenzo Oliveri, il p. lett. fra Henrico Rubbatti, il p. pred. gen. fra Agostino Mineo, il p. lett. fra Tommaso Leonardi, il p. pred. gen. fra Reginaldo Morillo, il p. fra Giacinto Mangiardi, il p. bacc. fra Pietro Ceresi, il p. lett. fra Vincenzo Migliorisi, il p. lett. fra Daniele Costanzo, il p. lett. fra Tommaso Mensullo, il p. lett. fra Paolo Rosa, il p. lett. fra Vincenzo Galeone, il p. pred. gen. fra Ferdinando Aiello, il p. lett. fra Vincenzo Cucuzza, il p. fra Vincenzo Guardancelo, il p. lett. fra Giovanni Bianco. Il 21 febbraio 1682 il Rev.mo Antonino de Monroy (1677-86) concede al p. Raffaele di S. Marco, siciliano, occupato nelle missioni, e già in età avanzata, la facoltà di andare a cavallo fin quando duri la sua indisposizione. AGOP IV. 158, f. 318^v.

zione fatta dal capitolo della provincia di Aragona tenuto a Barcellona il 25 aprile 1665:

« Memores RR.PP. hoc fuisse illius institutum, qui a Patre missus est in mundum: qui nisi fuisset missus nemo nostrum esset ab iniquitate dimissus; Hoc apostolorum, quos Christus lateri suo adiunxit, et destinavit gentium magistros: Sicut tu me misisti in mundum et ego misi eos. Hic zelus B.P.N. Dominicum, cuius vita perpetua missio fuit a quiete vitae canonicalis ad religionem novam instituendam excitavit, cuius ut institutum exequeretur et exemplum praeberet filiis totam Galliam Italiam et Hispaniam peragravit, profectioe adhuc in Mauritaniam cogitata et solos sedecim quod primos habuit socios per universum Europam dispersit, et S. Hiacinthum recenter habitu indutum in Poloniam destinavit. Hoc ingenio dilatavit Ordinem. Hoc medio salutem animarum procurandam sanxit, imo et nostram quae non nisi per promotionem salutis proximorum iuxta scopum Ordinis praefixum nobis procuranda est, ut tamquam optimi parentis catuli adversus fures et lupos invadentes gregem latremus, quo in munere nullus est, qui cum ingenti fructu se exercere non possit. Apud Opidaneos enim et rudem plebem (quorum saluti hoc missionum opus maxime deservit) opus non est exquisita doctrina, sed tantum simplici misteriorum fidei expositione, locis moralibus, sanctorum exemplis et similitudinibus ex usu petitis. Copiosior fructus ex hac christiana simplicitate, quam ex elaborata doctrina elicitur. Sic faciendum monebat ille apostolorum missionariorum norma, proprius istius provinciae in hoc munere magister Vincentius, eloquio simplici utatur et confabulatione domestica, et quantum poterit insistat cum exemplis, ut quilibet peccator habens illud peccatum videatur percuti, ac si ipsi soli praedicaret. Non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in omni pietate et ostensione spiritus et virtutis. Nec labor vos itinerum, nec maledictorum hominum linguae deterreant, sed omni instantia omnique fervore pergite, scientes quod laborem magnum aeternae retributionis gloria sequitur. Dei Patris Filio (dicebat filiis B. P. Dominicus) vos exhibete conformes, ut angelicum vestrae professionis officium angelicis actibus honoretur, qui in salutis humanae officium missi estis. Bono animo estote et sine metu ite, quia vobiscum Dominus erit, et verba vobis ministrabit, nec deesse quidnam sinet. Ibant igitur illi et sicut dixerat eveniebat, Deo absque dubio cooperante et sermonem confirmante. Idcirco ad antiquum et nostrae religionis munus quondam praecipuum revocandum, maxime cupimus, quod in hac nostra provincia antiquus ille missionum usus repetatur, quo etiam praedicatorum nomen non vacue nos gestare testemur »⁶⁵.

⁶⁵ AGOP XIII. 21050, pp. 3-5, dove si trova il Breve di Alessandro VII del

La Sciabica

Questa era una Compagnia o Congrega detta degli schiavi della Beattissima Vergine Maria e chiamata in Sicilia La Sciabica. La parola sciabica viene dall'Arabo e significa rete, che raccoglie tutti i pesci, così questa Congregazione raccoglieva tutti i fedeli senza distinzione di ceto o di condizione sociale. I Padri Regolari di S. Gaetano o Teatini sono stati i benemeriti propagatori in Italia di questa Congregazione, che ha dovuto passare dei momenti difficili, a causa della parola schiavitù, del suo significato e delle pratiche in uso presso i suoi membri. In Sicilia, ed esattamente a Palermo è stata introdotta verso il 1610 dal p. Salvatore Ferrari da Morciano, Teatino († 1613), ed ebbe la sua sede nella chiesa di S. Giuseppe dei PP. Teatini, dove i confratelli avevano edificato una sontuosa cappella alla loro Regina⁶⁶.

Lo scopo di questa Congregazione era l'emendazione dei costumi e la riforma della vita, mediante certi esercizi di pietà.

All'epoca del visitatore Areylza, nel 1662, questa Congregazione funzionava molto bene nel convento di S. Domenico di Palermo, tanto che l'Areylza propose di introdurla in tutti i conventi della provincia, e ordinò a tutti i priori e vicari dei conventi di deputare un padre dei più esperti e stimati, il quale ogni domenica all'ora del tramonto raccogliesse per un'ora nella chiesa o in un altro posto remoto ma facilmente accessibile dalla gente, gli uomini, le donne escluse, e cercasse con ammonimenti e mortificazioni di infervorirli nell'amore di Dio, nel detestare il peccato, nel purificare la loro coscienza ed abbracciare le virtù⁶⁷.

II. I PREDICATORI GENERALI

Avendo esaminato brevemente il modo in cui si formavano i predicatori semplici ed i requisiti che si cercavano in loro per l'adempimento del ministero della predicazione, così proprio dell'Ordine, facciamo un

28 febbraio 1663, col quale concede l'indulgenza plenaria ai predicatori ed ai fedeli; poi segue questa esortazione dei capitolari.

⁶⁶ Vedi F. Andreu, I Teatini e la schiavitù Mariana, in *Regnum Dei*, ann. VIII, 1952, 14. Nell'Archivio comunale di Palermo, segnata 3 Qq. C. 84, c'è un'opera del P. Francesco M. Maggio, *Dell'Origine della congregazione dei servi della Madonna detta volgarmente La Sciabica*. Per il P. Maggio vedi la nota del P. Andreu in *Dictionnaire de spiritualité*, fasc. LXIV-LXV (1977) 73-74. Colgo l'occasione per ringraziare il P. Andreu degli estratti dei due suoi scritti sopraccitati.

⁶⁷ AGOP XIII. 18030: Ordinationes 1662, p. 19.

passo in avanti per esaminare chi sia il predicatore generale, e i requisiti per compiere tale ufficio tanto importante fin dall'inizio dell'Ordine.

Il predicatore generale ed i suoi requisiti

Il capitolo provinciale di Aragona del 1665 fa, indirettamente, un bellissimo elogio del predicatore generale, che val la pena di riportarlo qui, come introduzione. Si dice infatti:

« Circa praedicatores generales illud primo monendum duximus, quod cum praedicatoris generalis officium in Ordine nostro antiquissimum sit, et in quo expressius professio nostra elucet, ac proinde requirantur multa ad huiusmodi munus tum obtinendum, tum exequendum, se-pissime in constitutionibus nostris et capitulis generalibus repetita, inter quae praecipua sunt litteratura et studiorum profectus, quod frequenter praedicet, et hoc non solum congruenter, sed etiam gloriose, taliter quod pro glorioso praedicatore habeatur, aetas matura, religiosi et evangelici mores, de quibus et sufficiencia rigorosum examen praecedat, faciendum in capitulo a provinciali et diffinitoribus; quod com-moentur in conventibus, pro quibus praedicatores instituti sunt, et denique, quod ille, qui sine istis, vel aliqua ex his conditionibus fuerit institutus, vel raro praedicaverit, pro praedicatore generali non habeatur »⁶⁸.

In questo bellissimo paragrafo sono espressi quasi tutti i requisiti. Il candidato « predicatore generale », come tutti i semplici predicatori, deve aver fatto il corso della filosofia e almeno tre anni di teologia, frequentato le lezioni di Sacra Scrittura e dei casi di coscienza (ossia teologia morale pratica), aver esercitato la predicazione in un convento deputato a questo scopo. Deve aver raggiunto l'età di trentacinque anni, maturo di giudizio e all'altezza dei suoi futuri impegni per il bene dell'Ordine nei capitoli provinciali. Infine deve aver predicato « gloriose » brillantemente nella sua provincia, essere per conseguenza stimato un brillante predicatore, aver predicato tre quaresimali in una grande e notevole città o luogo, oppure predicato in diverse città o luoghi notabili⁶⁹.

Questo ultimo particolare variava di provincia in provincia secondo le proprie consuetudini. Per esempio il capitolo generale del 1656 ri-

⁶⁸ AGOP XIII. 21050: cap. prov. celebrato a Barcellona il 25 aprile 1665, pp. 13-14. Per i predicatori generali nel secolo XIII, vedi H. C. Scheeben, *Prediger und Generalprediger im Dominikanerorden des 13. Jahrhunderts*, in AFP 31 (1961) 112-141.

⁶⁹ Const. O.P., Dist. II, c. II; MOPH XII, 13, 104.

chiede dai candidati della provincia di S. Giacinto della Russia, che abbiano predicato almeno per più di quattro anni e abbiano dato prova della loro capacità ⁷⁰.

Il candidato, adempiuti tutti i requisiti riguardo alla sua preparazione e capacità, ricevutene le lettere testimoniali dai conventi dove avrà predicato, ed essendo stato esaminato con la licenza del provinciale dagli esaminatori dello studio generale, manda la sua petizione al provinciale, specificando il convento allora vacante di predicatore generale. Il provinciale ed i definitori radunati in capitolo elettivo, e non mai intermedio, a meno chè non ci sia qualche indulto pontificio o facoltà espressa del maestro generale, esaminino le lettere testimoniali dei « meriti », assegnino il convento per la sua predicatura, e lo approvino o meno, secondo la loro coscienza. Indi deve essere approvato dal maestro generale per poter usufruire dei privilegi e diritti annessi al suo ufficio. Se non dimorerà nel suo convento, salvo il caso in cui sia assegnato fuori del suo convento per qualche ufficio particolare, egli perderà il diritto ai privilegi. Queste istituzioni dei predicatori si devono fare, come prescrive il capitolo generale del 1612 alla provincia d'Aragona, senza alcun pregiudizio di altri, di modo che sempre si istituiscano i più meritevoli; e se si trovasse un candidato figlio del convento vacante di predicatore, sia preferito agli altri, non ostante che fossero già prima assegnati altri per il primo posto vacante ⁷¹.

Il capitolo generale del 1647, confermando le ordinazioni di quello del 1513, dichiara che quei predicatori generali i quali o non sono

⁷⁰ MOPH XII, 446. Il cap. della provincia di S. Domenico di Venezia celebrato a Treviso nel 1618 richiede dai candidati le lettere testimoniali dalle autorità o superiori dei luoghi o conventi dove avranno predicato, e d'aver predicato nei conventi principali della provincia. AGOP XIII. 20900. Diamo alcuni esempi dei « meriti » che alcuni candidati predicatori presentarono per la predicatura generale: il 27 marzo 1677 il p. Lett. Ignazio Maldonato, maltese: « Quia praedicavit per quosdam annos et se exposuit tempore pestis ad ministrandum sacramenta infirmis » (AGOP IV. 142, f. 221); lo stesso giorno ed anno il p. Giacinto Pascale: « ob plures annos praedicationis et ex speciali gratia gaudeat interim voce in capitulis provincialibus (ibid.); nel 1683 il p. Domenico Pellizzoni della provincia di S. Pietro Martire: « bis habuisse concionem in capitulis provincialibus et per decem quadragesimas habuisse quotidianas conciones » (AGOP XIII. 5100); lo stesso anno il p. Basilio Malvezio « habuisse conciones quotidianas per decem quadragesimas et ultra » (ibid.); lo stesso anno il p. Simpliciano Visconti « per decem quadragesimas habuisse conciones in locis insignibus et una vice in capitulo provinciali » (ibid.).

⁷¹ MOPH X, 286; XI, 209; XII, 12, 13, 225; XIII, 59; AGOP XIII. 21050: Ordinationes 1661.

stati istituiti in modo conforme alle nostre Costituzioni, o superano il numero determinato, non possano essere considerati predicatori generali. Quelli inoltre che sono stati riprovati, non devono essere più ammessi ⁷².

L'assegnazione che riceve il predicatore generale al suo convento titolare non è una assegnazione « simpliciter », ma soltanto per ragione d'ufficio, di modo che in caso che sia impossibilitato di esercitare il proprio ufficio, o rinunci ad esso, o per altra ragione, egli potrà essere rimosso da quel convento ⁷³.

Perciò i predicatori generali devono ricevere le lettere patenti della loro assegnazione e appena arrivati al convento le devono presentare al priore, per poter avere i diritti e privilegi come tutti gli altri figli dello stesso convento ⁷⁴.

Il capitolo generale del 1612 ammonisce tutti i provinciali di non assegnare troppi predicatori generali in un unico convento, ma di distribuirli ciascuno nel convento di cui è titolare; in caso che ricusassero di andarvi, siano privati della voce attiva nei capitoli provinciali ⁷⁵.

Il capitolo generale del 1592, seguito da molti altri, determina che il numero dei predicatori generali in ciascuna provincia non debba superare il numero dei conventi « tot praedicatores generales quot conventus », esclusi i vicariati ed i luoghi ⁷⁶. Questa era la regola, ma di tanto in tanto sia il maestro che il capitolo generale dovevano intervenire per arginare gli abusi, e ridimensionare il numero eccessivo di tali predicatori. Questo fanno per esempio i capitoli del 1583 e 1589, e tanti altri ⁷⁷. Qualche volta la richiesta veniva dalle stesse province a causa dello sproporzionato numero dei votanti nelle elezioni, prodotto dai troppi predicatori generali, come, per esempio, avvenne nella provincia Romana alla quale nel 1611, fu ridotto il numero a 12 ⁷⁸.

Privilegi, diritti ed obblighi

Il primo e principale privilegio-diritto era certamente quello di predicare « ex officio » nel suo convento titolare. Ma questo non impediva che il provinciale potesse mandarvi anche qualche altro predicatore per predicare « ordinarie », o che il priore non potesse invitare di tanto in

⁷² MOPH XII, 225.

⁷³ MOPH XII, 283-84; XIII, 270.

⁷⁴ MOPH XIII, 270.

⁷⁵ MOPH XI, 199; XIII, 164, 215.

⁷⁶ MOPH X, 276; XI, 199; XII, 225.

⁷⁷ MOPH X, 243-44, 274-75.

⁷⁸ MOPH XI, 150.

tanto un altro predicatore. L'obbligo consisteva in questo, che il predicatore titolare doveva essere sempre disponibile a predicare nel suo convento, ogni volta che il provinciale o il priore glielo comandasse ⁷⁹. Chi si fosse rifiutato di esercitare il suo ministero, sarebbe stato privato del titolo e dei privilegi annessi ⁸⁰.

L'altro importante privilegio-diritto è quello di aver la voce attiva o il voto nei capitoli provinciali, e questo richiede secondo le Costituzioni, una maturità di giudizio « pro negotiis ordinis pertractandis » ⁸¹. Il capitolo generale del 1608 dice che se qualche predicatore generale è sottopriore in qualche convento, anche non suo, conserva il diritto di intervenire ai capitoli provinciali ⁸². Quando il predicatore generale si trova nel proprio convento, o in un altro per qualche compito particolare legittimamente, allora le spese del viaggio per il capitolo vanno pagate dal convento; invece quando egli ricusa di andare nel proprio convento, o è dispensato dall'andarvi, dovrà pagare le spese del viaggio col proprio deposito; perché la dispensa s'intende concessa con questa condizione ⁸³.

Il capitolo generale del 1650, seguito da quelli del 1670 e 1694, dichiarano che i predicatori generali non sono « de jure » membri del consiglio conventuale, ma lo possono diventare come supplenti quando il numero di cui è composto il consiglio viene a mancare, e questo deve avvenire secondo l'ordine preferenziale prescritto dalle Costituzioni; lo stesso si dica quando i predicatori sono legittimamente assegnati fuori del convento di cui sono titolari ⁸⁴.

Riguardo al posto in comunità il predicatore generale era collocato tra i graduati, e cioè stava tra i baccellieri ed il sottopriore ⁸⁵.

Di tanto in tanto nelle province sorgevano difficoltà riguardo alla precedenza, come per esempio quella sorta nella provincia di Calabria su chi doveva dare per primo il voto, se il predicatore generale o il maestro dei novizi semplici? Il capitolo generale del 1686 interviene e dichiara che « de jure » la precedenza spetta al predicatore generale, supponendo che in tutto il resto ambedue siano alla pari ⁸⁶.

⁷⁹ MOPH XII, 225-226.

⁸⁰ MOPH XIII, 164.

⁸¹ Constitutiones, Dist. II, cap. XII, V.

⁸² MOPH XI, 91.

⁸³ MOPH XIII, 287; AGOP XIII. 21050: cap. prov. di Aragona 1613.

⁸⁴ MOPH XII, 284; XIII, 44, 271.

⁸⁵ MOPH X, 386.

⁸⁶ MOPH XIII, 236.

Il capitolo generale del 1670 ordina a tutti i provinciali, priori conventuali ed altri ufficiali di fare un corso di esercizi spirituali prima di prendere possesso dei loro uffici; ed ai predicatori e missionari prima di dare inizio al loro ministero ⁸⁷.

In alcune province si erano introdotti certi usi a proposito dei titoli da dare o delle forme da usare nell'indirizzare una lettera ai graduati. Per esempio il capitolo provinciale di Betica del 1628, seguito da altri, proibisce ai religiosi di chiamare col titolo di « Paternità » i confratelli, eccetto quelli che sono maestri, presentati, priori o ex-priori, i predicatori attuali, e quelli che hanno raggiunto i sessanta anni di età ⁸⁸.

Quello di Aragona del 1617 conferma una precedente ordinazione che ai predicatori generali si dia il titolo proprio di predicatore generale, quando sono nominati « in tabulis » per qualche ufficio in coro ⁸⁹.

Il capitolo generale del 1583 affida al maestro generale, al provinciale ed al definitore della Lombardia la pubblicazione di un nuovo catalogo dei predicatori, ma insiste che vi si includano soltanto quelli più famosi. Chiunque non vi si troverà iscritto, non sarà considerato come predicatore generale, e non potrà godere né del titolo né dei privilegi annessivi ⁹⁰.

Il capitolo provinciale della Lombardia del 1593 proibisce la pubblicazione del « cathalogus praedicatorum », e che nessun predicatore sia chiamato con quel titolo, a meno che non sia attualmente assegnato o deputato a tale ufficio, e lo esercita ⁹¹. Infine quello del 1597 prescrive i diversi titoli da usare nell'indirizzare qualche lettera ai diversi religiosi secondo i loro gradi: per esempio ad un predicatore attuale: « Venerando P. Praedicatori Fr. N. de N. Ord. Praedicatorum », e nell'interno della lettera firmare: « Vester in Christo pater, filius vel frater, Fr. N. de N. », aut « Paternitatis vel Reverentiae Vestrae in Christo humilis filius, aut frater, Fr. N. de N. ». Ma proibisce l'uso degli aggettivi: « Osservantissimo, colendissimo, carissimo, gratissimo » ⁹².

Riguardo ai manoscritti di prediche lasciati alla morte di qualche predicatore la provincia di Betica nel 1587 prescrive che tali manoscritti siano consegnati al provinciale, il quale provvederà a metterli a dispo-

⁸⁷ MOPH XIII, 53.

⁸⁸ AGOP XIII, 23570: capitoli 1628, 1633, 1637, 1642, 1645.

⁸⁹ AGOP XIII, 21050: Atti, f. 5^v; e quello del 1625, p. 24.

⁹⁰ MOPH X, 246.

⁹¹ AGOP XIII, 520: cap. prov. di Lombardia tenuto nel convento di Pavia 1593, p. 4.

⁹² Ibid.: cap. prov. di Lombardia tenuto a Bologna nel 1597, pp. 24-25.

sizione di altri predicatori della provincia, affinché quelli che sono addetti a tale ufficio « ex alienis laboribus juventur »; e ordina sotto pena di censura che nessuno venda o regali tali sermoni ad altri chierici o secolari ⁹³.

Maestri baccellieri presentati « titulo praedicationis »

Nel capitolo generale del 1580, per quanto sappiamo, nasce un nuovo sistema per moltiplicare i graduati. La provincia di Spagna aveva chiesto un aumento del numero di graduati — maestri e presentati — a causa dei molti conventi e degli studi generali. Il capitolo del 1580 acconsentì alla richiesta e diede la facoltà di avere 16 maestri e 36 presentati. Dei 36 presentati, 32 erano per insegnare, cioè « titulo lectionis », e gli altri 4 per predicare « titulo praedicationis ». Quando un presentato-predicatore sarebbe morto un altro gli sarebbe succeduto, e così via, senza mai però superare il numero di quattro ⁹⁴.

Questa novità dalla provincia di Spagna si sparse alle altre province della penisola Iberica, cioè Aragona, Betica e anche Portogallo, e alle Isole dipendenti come la Sardegna, Majorca e Iviza; poi alle province dell'America Latina, a quella di Tolosa, e a quelle province in cui dimoravano religiosi spagnuoli, come la Boemia, Teutonia, Germania Inferiore, e la provincia di S. Giacinto della Russia.

Questa concessione fu data per quanto riguardava la presentatura, ma ben presto fu estesa anche al magistero e al baccellierato.

Nel 1612 il capitolo generale dichiarò che nella provincia di Aragona ci possono essere 46 presentature: tredici per ciascuna delle tre nazioni in cui era divisa: Catalogna, Aragona e Valenza, delle quali una presentatura doveva essere riservata ai predicatori « titulo praedicationis »; tre per l'Isola di Majorca, per la Sardegna tre « titulo lectionis » e una « titulo praedicationis »; e una per l'Isola Iviza ⁹⁵.

Il capitolo del 1618 sopprime la presentatura « titulo praedicationis » nella provincia di S. Giacomo del Messico, per mancanza di tali graduati, e la riserva soltanto per l'insegnamento « titulo lectionis » ⁹⁶.

⁹³ AGOP XIII. 23570: Atti del capitolo di quell'anno.

⁹⁴ MOPH X, 205.

⁹⁵ MOPH XI, 210. Il cap. gen. del 1670 concede alla provincia di Aragona la facoltà di avere un presentato numerale, cioè accettato con tutti i privilegi, « titulo praedicationis » per ognuna delle tre nazioni. MOPH XIII, 80. In AGOP IV. 44, f. 7^{o-f}, c'è il Breve di Gregorio XIII del 22 giugno 1580 inserito nella lettera del Rev.mo Sisto Fabri del 31 dicembre 1587.

⁹⁶ MOPH XI, 311.

Il capitolo della provincia di Betica del 1624 dichiara estinte le presentature « titolo praedicationis », e ordina di seguire le norme delle Nuove Costituzioni, le quali proibiscono che i lettori, i baccellieri e i presentati divengano predicatori generali⁹⁷. Però nel 1647 troviamo uno che è stato presentato « titolo praedicationis »⁹⁸.

Nel 1622 il capitolo generale concede alla provincia d'Irlanda il permesso di chiedere la facoltà alla Santa Sede di conferire i gradi accademici ai suoi religiosi « titolo praedicationis », dato che essi sono molto impegnati nella predicazione per la conversione degli eretici⁹⁹.

Lo stesso capitolo, per autorità apostolica, concede che la provincia Betica possa scegliere 12 dei più esimi predicatori della provincia e istituirli presentati in sacra teologia « titolo praedicationis », con tutti i privilegi concessi agli altri graduati accettati dalla provincia¹⁰⁰.

Lo stesso privilegio è concesso alla provincia di Lombardia dal capitolo generale del 1694, e la ragione è « cum in hac provincia nec baccalaurei nec praedicatores generales sint », e anche per incoraggiare gli altri ai gradi accademici e all'esercizio della predicazione. Infatti il capitolo concede la facoltà che in ogni capitolo provinciale si scelgano due « qui in maioribus totius Italiae civitatibus cum gloria et honore Ordinis praedicaverint », e che dal maestro generale siano nominati maestri « titolo praedicationis » con tutti i privilegi, e occupino il posto dopo i maestri in teologia « titolo lectionis ». Il numero di questi maestri per tutta la provincia fu fissato a sei¹⁰¹.

La prima volta che troviamo una tale concessione alla provincia di Sicilia è nel capitolo generale del 1725, quando si conferma la facoltà concessa alla provincia dal Rev.mo Pipia l'8 settembre 1722, di aumentare il numero dei baccellieri « de loco », cioè con tutti i diritti, da 10 a 16, però con la condizione che quattro siano « titolo lectionis », e gli altri due « titolo praedicationis »¹⁰².

Nel capitolo della provincia d'Abruzzo del 1645 tenuto a Sulmona

⁹⁷ AGOP XIII, 23570.

⁹⁸ Ibid.: cap. prov. del 1647.

⁹⁹ MOPH XI, 342: « Cum in hac provincia fratres nostri praedicationi evangelicae potissimum ad convertendos haereticos insistere debeant, eis facultatem concedimus petendi Summo Pontifici, ut gradibus titulo praedicationis insigniri valeant ».

¹⁰⁰ MOPH XII, 47.

¹⁰¹ MOPH XIII, 298-299.

¹⁰² MOPH XIV, 80.

troviamo anche 6 lettori e predicatori generali promossi al magistero « titolo praedicationis »¹⁰³.

In alcuni casi i predicatori generali, dopo avere ricevuto il grado di presentati ritenevano anche quello di predicatore generale, perciò il capitolo generale del 1686 separa questi due gradi e titoli, e ordina che coloro i quali li possiedono ancora ambedue ne lascino uno, o la presentatura o la predicatura generale¹⁰⁴.

Infine è degno di menzione anche l'uso di conferire il grado di predicatore generale a quelli che lavorano nelle missioni in Sud America. Così troviamo nella provincia di S. Caterina di Quito un predicatore generale « titolo linguae Indorum »¹⁰⁵, nella provincia di S. Giacomo di Messico un « titolo linguae Conchanae » e un altro « titolo linguae Mexicanae »¹⁰⁶, e in quella di S. Lorenzo del Chile si chiede l'indulto apostolico per conferire la predicatura generale « titolo conversionis Indorum »¹⁰⁷.

III. CONVENTI PER CANDIDATI PREDICATORI

I maestri ed i capitoli generali, in modo speciale dopo il Concilio Tridentino, hanno inculcato con maggiore insistenza di prima lo studio della S. Scrittura, della teologia dommatica e morale teorica e pratica, delle controversie della fede, e l'esercizio della predicazione. È infatti in questo periodo post-tridentino, che ci s'imbatte per la prima volta con progetti per la formazione specializzata dei futuri predicatori. Le reiterate ordinazioni su questi progetti e ogni volta con qualche modifica, farebbe pensare che essi non abbiano avuto grande successo nelle province se non per poco tempo, come vedremo appresso.

Primo progetto

È nel capitolo generale del 1592 tenuto a Venezia, che si parla per la prima volta di un convento o più in ogni provincia da deputarsi per l'istruzione e la preparazione dei giovani religiosi nell'arte del predicare. I priori provinciali dovevano cercare di scegliere tra i loro religiosi al-

¹⁰³ AGOP XIII, 13: cap. prov. d'Abruzzo tenuto a Sulmona, p. 9.

¹⁰⁴ MOPH XIII, 230, 232.

¹⁰⁵ MOPH XIII, 240: cap. gen. 1686.

¹⁰⁶ MOPH XII, 331: cap. gen. 1650.

¹⁰⁷ MOPH XI, 314: cap. gen. 1618.

cuni dei più esperti per istruire i giovani, che si sentivano più portati a questo ministero apostolico, affinché a tempo debito potessero meritarsi davvero il nome di predicatori¹⁰⁸.

Secondo progetto

Dopo venti anni, durante i quali furono celebrati sei capitoli generali senza che si facesse menzione alcuna del progetto precedente, si celebra il capitolo generale del 1612 il quale riprende l'idea generale del primo progetto, aggiungendovi elementi nuovi e affidandone la realizzazione al prudente giudizio del maestro generale. In esso si ordina ai provinciali di scegliere uno dei loro conventi principali e deputarlo per l'istruzione dei giovani nella predicazione. Il costante insegnamento della sacra scrittura e della teologia morale pratica o casi di coscienza e l'istruzione degli studenti nel modo di predicare e di comporre i sermoni, dovevano essere date da insigni predicatori religiosi, sia della propria provincia sia di altre province¹⁰⁹.

Un primo importante elemento nuovo introdotto in questo progetto è quello di mettere a disposizione per l'istruzione dei futuri predicatori l'esperienza di predicatori famosi, siano o non della propria provincia. Un secondo elemento è quello di affidare la realizzazione del progetto al maestro generale: questo fatto potrebbe indicare senza dubbio la buona volontà dei legislatori e, allo stesso tempo potrebbe essere un accorgimento, far sì che il progetto non rimanesse solo sulla carta, ma venisse attuato mediante l'interessamento personale del capo dell'Ordine.

Terzo progetto

I capitolarî del 1615 ordinano, in modo speciale per le province italiane, che i provinciali deputino alcuni conventi, nei quali si studi la sacra scrittura e si eserciti la predicazione sotto la direzione di padri eruditi. A questi conventi potranno venire anche religiosi di altre province, a condizione che i propri conventi paghino le tasse che il maestro generale dovrà fissare. Nel caso che alcune province d'Italia non trovassero il modo di realizzare questo progetto, allora si lascia il compito di farlo al maestro generale. Di fatto, dietro richiesta della provincia di Lombardia, vengono deputati a questo scopo i due conventi di S. Maria delle Grazie di Milano e quello di S. Caterina di Formello di Napoli¹¹⁰.

¹⁰⁸ MOPH X, 327.

¹⁰⁹ MOPH XI, 200.

¹¹⁰ MOPH XI, 247.

Quarto progetto

Passano altri anni, durante i quali vengono celebrati tre capitoli generali, e si riparla del convento per i predicatori, senza alcun riferimento a quanto era stato stabilito in precedenza. Anzi si offre un altro progetto, essenzialmente sulle stesse linee dei primi due, ma formulato diversamente. Infatti il capitolo generale del 1629 ordina a tutti i provinciali che, secondo l'estensione territoriale della loro provincia, deputino due o tre conventi o almeno uno, in cui si insegnino le « controversie della fede » ed i trattati riguardanti la predicazione evangelica, in modo che in futuro nessuno sia più nominato predicatore se non avrà studiato teologia per tre anni e le controversie e la teologia morale pratica o casi di coscienza per un anno ¹¹¹.

Insuccesso?

Per quanto ci risulta questi quattro progetti non hanno avuto grande successo nelle province: per tutto il diciassettesimo secolo nei capitoli generali non se ne parla più.

Per questo motivo i maestri generali presero la questione nelle loro mani e la trattarono direttamente e personalmente o mediante i loro visitatori con le singole province, come vedremo appresso.

« Conventus Praedicatorum »

Prima di entrare nel vivo del nostro studio dobbiamo esaminare i cosiddetti « conventus praedicatorum » che abbiamo trovato nella provincia di Aragona, e soltanto in essa. Questo tipo di conventi infatti appare la prima volta, per quanto ci risulta, negli Atti del capitolo provinciale del 1617 ove si trovano menzionati con queste parole « in conventu nostro praedicatorum » di Gerona, Saragozza, Valenza, Jatiba e Tarragona; in quello del 1625 si trovano i conventi Lerida, Jatiba, S. Matteo, Collioure (Coquilbero), Urgel, Perpignano, Calatayud e Osca ¹¹².

La prima volta che viene ricordato un tale convento nei capitoli generali è nel 1629, a proposito di una controversia tra i due conventi di Valenza ed i due di Saragozza, che verteva su chi dei due conventi di dette città doveva pagare le spese al provinciale ed ai suoi compagni fuori della visita. A Valenza c'erano, come abbiamo detto, due

¹¹¹ MOPH XII, 16.

¹¹² AGOP XIII. 21050: cap. prov. del 1617, f. 9^v.

conventi: il « *conventus praedicatorum* », che era anche studio generale, ed il convento di S. Maria del Pilar; a Saragozza il « *conventus praedicatorum* », che era anche uno studio generale, ed il convento di S. Idelfonso ¹¹³.

Complessivamente abbiamo incontrato 13 « *conventus praedicatorum* », che ci sembra un numero piuttosto elevato per una provincia sola. Ci si domanda perciò se tali conventi siano stati quali li volevano, i capitoli generali, cioè in risposta ai loro progetti, oppure di un altro tipo; cioè se questi conventi siano stati conventi di formazione e di preparazione per i futuri predicatori oppure no? In nessun capitolo provinciale abbiamo riscontrato alcuna ordinazione in proposito. La formula che si ripete continuamente nel capitolo del 1617 ed in altri posteriori, è la seguente: « *In conventu praedicatorum Caesaraugustano damus in magistrum novitiorum ex nunc p. fr. Joannem Longo praedicatorum generalem, et habiles decernimus omnes pp. graduatos eiusdem conventus, et praedicatores generales in eodem conventu assignatos ad eundem officium exercendum* ». Molto probabilmente possiamo dire che in tali conventi si trovava un gruppo di predicatori generali, destinati al ministero della predicazione, dal quale fatto tali conventi prendevano il nome. Sappiamo che più tardi ci furono realmente dei conventi esclusivamente o in maggioranza di religiosi dedicati alla predicazione o alle missioni, come per esempio il Colegio de Mission de Santo Domingo de Escalaceli ¹¹⁴.

IV. CRISI DELLA PREDICAZIONE?

Non intendiamo qui, e non ne abbiamo neppure la possibilità, di esaminare la crisi della predicazione nell'Ordine; vogliamo soltanto dare uno sguardo alla situazione della predicazione in alcune province, e specialmente in Sicilia, come appare da alcuni documenti ufficiali dell'Ordine. Che ci fosse una crisi è più che evidente. L'insistenza dei capitoli generali sull'erezione di conventi o almeno di un convento in ogni provincia o congregazione per l'istruzione dei futuri predicatori non era altro che un richiamo a tutti per ritornare allo splendore dei primi tempi dell'Ordine, quando la predicazione era veramente sentita come lo scopo prefisso dal Santo Fondatore al suo Ordine, con la parola e

¹¹³ MOPH XII, 36.

¹¹⁴ Per gentile comunicazione del confratello P. Alvaro Hueriga.

coll'esempio. Naturalmente bisogna ammettere che coll'apparire dei nuovi Istituti e Nuove Congregazioni, aventi più o meno lo stesso scopo, benché espresso in forme diverse, la predicazione era passata dalle mani degli Ordini più antichi a quelli dei più recenti. Bisogna anche dirlo che questo accadde perché, col passar del tempo, dagli Ordini antichi era stato fatto un vuoto che doveva essere riempito, come di fatto accadde, dai nuovi arrivati.

I diversi tentativi fatti dai capitoli e dai maestri generali e la mancanza di adesione da parte delle province fu un segno chiarissimo o che le province avevano avuto poco interesse; oppure che non avevano capito la necessità di tali collegi.

Il Rev.mo Antonino Cloche (1686-1720) nella sua lettera all'Ordine dopo la sua elezione, così si esprime:

« Plantemus primum Ordinis nostri institutum circa praedicationes et missiones, ex quarum neglectu immutata est religionis facies et decor emaruit, totque pereunt animae, quarum, timeo, ne sanguinem requirat de manu nostra omnipotens... Unde praedicationis spiritum, qui in paucis vere s.p.n. Dominici filiis adhuc vivit, quantum ex alto dabitur suscitare conabimur et missionum munus atque exercitia promovere omnibus, quibus poterimus modis... ne in dedecus gentis nostrae nobis exprobetur ultra, quod sumus solo nomine praedicatores »¹¹⁵.

Il capitolo generale del 1694 riconosce con tristezza che nella provincia di Lombardia, non c'erano né baccellieri né predicatori generali, e per incoraggiare i religiosi a tanto alto ministero della predicazione concede la facoltà al provinciale col suo capitolo di scegliere due dei più famosi predicatori e conferire loro il magistero « titolo praedicationis »¹¹⁶

Infine il capitolo generale del 1748 parla espressamente della crisi della predicazione nell'Ordine: « Divini Verbi praedicationem in Ordine nostro fere iam tepescentem, ad pristinum fervorem splendoremque revocare omnino cupientes, volumus et praecipimus ut etc. », e propone di nuovo a tutte le province e congregazioni di scegliere « quamprimum » un convento per l'istruzione dei futuri predicatori¹¹⁷.

Lo stesso capitolo del 1748 si lamenta che i predicatori generali « qui amplissimo titulo et honore gaudere volunt, officio vero fungi, ubi

¹¹⁵ MOPH XIII, 209.

¹¹⁶ MOPH XIII, 298-299.

¹¹⁷ MOPH XIV, 143.

et quando opus est, recusant etc. », siano privati del titolo e della voce nei capitoli provinciali ¹¹⁸.

Per dare un'idea più concreta della situazione della predicazione nell'Ordine, quasi come saggio, vorremmo presentare in modo più particolareggiato la situazione di una provincia, quella della Sicilia, nel modo e nelle misure che ci permetterà la scarsità di documenti.

Se guardiamo al documento importantissimo, cioè la relazione sulla provincia per il censimento del 1613 richiesto dal maestro generale, Serafino Secchi, in quella parte della relazione che dei graduati-maestri, baccellieri, predicatori generali e lettori, notiamo che di molti di loro si dice: « predicavit et predicat », « legit et predicat », « est optimus predicator », « hic in oppidis predicavit », « vacavit predicationibus oppidorum et civitatum, et ad hoc est idoneus », « modo predicat infra annum in nostro conventu », « hic est aptus ad predicandum lingua vernacula [melitensi] in oppidis » ¹¹⁹.

I due registri, inoltre, dei due visitatori generali, Vincenzo Bartoli (1627-30), e Gregorio Areylza (1650-51), sono pieni di concessioni di facoltà ai religiosi semplici, ai lettori ed ai predicatori generali, di predicare durante l'Avvento e la Quaresima ¹²⁰.

Questi tre documenti mostrano, considerata la loro limitazione a pochi anni, che la provincia non era affatto morta, ma al contrario molto attiva nella predicazione, oltre che nell'insegnamento, dentro e fuori del convento, come vedremo appresso.

Il collegio non era dunque necessario? Non direi, perché il progetto del collegio non aveva soltanto lo scopo di formare con la teoria e con la pratica i futuri predicatori, ma anche, e questo era importante, quello di eliminare gli abusi che si erano introdotti nella provincia a proposito dei predicatori generali, titolo molto ambito da troppi.

I maestri generali di tanto in tanto visitavano personalmente o per mezzo di visitatori, ai quali ordinavano di verificare le lettere patenti di ciascun graduato e, dove riscontravano degli abusi, riesaminavano gli individui sospetti, e se li trovavano incapaci di tale grado li dichiaravano privi del grado stesso e di tutti i privilegi connessi. Abbiamo un esempio nel visitatore apostolico, Antonino Mattoncini O.P., il quale nel 1587-88, secondo l'ordine ricevuto, invitò tutti i graduati a presen-

¹¹⁸ MOPH XIV, 144.

¹¹⁹ Vedi AFP 45 (1975) 268-288.

¹²⁰ Per il registro di Bartoli, vedi AFP 46 (1976) 200-293; per quello dell'Areylza, ib. 47 (1977) 293-385, specialmente pp. 293-345.

tarsi davanti a lui per la verifica delle lettere patenti o per l'esame: di nove predicatori generali che si presentarono sei furono degradati. Gli altri predicatori generali che non si presentarono al visitatore, furono dichiarati privi del grado e di tutti i privilegi ¹²¹.

V. « COLLEGIUM PRAEDICATORUM S. VINCENTII » DI S. ZITA IN PALERMO

La scarsa adesione delle province ai progetti sulla scelta e deputazione di alcuni conventi per la preparazione dei futuri predicatori, come abbiamo visto sopra, costrinsero i maestri generali Niccolò Ridolfi (1629-44) e Giovan Battista De Marinis (1650-69) a interessarsene personalmente ed essi con la loro autorità cercarono di fare qualcosa, almeno nelle province italiane ma non senza difficoltà.

Il primo tentativo 1641

Il 6 ottobre 1640 il Rev.mo Ridolfi mandò come visitatore in Sicilia il p. maestro Vincenzo Bartoli, allora penitenziere di S. Maria Maggiore, ma già visitatore della stessa provincia (1627-30), ed il 9 marzo 1641 lo istituì provinciale ¹²². Dopo la visita della provincia egli lasciò alcune ordinazioni, le quali furono approvate dal card. protettore, Antonio Barberini, dal Rev.mo Ridolfi, e più tardi, dal capitolo generale del 1644. Particolarmente encomiata fu quella sulla fondazione del Collegium Praedicatorum a S. Zita.

In questa ordinazione così si esprime il Bartoli a proposito della fondazione:

« Ad uberrimos fructus quos in agro Dominico satis Ordo noster (qui praedicatorum titulo insigniri summopere gloriatur) et strenui ipsius Ordinis professores, verbo pariter, et exemplo hactenus produxerunt et in futurum Deo auspice producent... Ideo opere pretium duximus nonnullorum nostrorum religiosorum Collegium instituere ac speciales

¹²¹ AFP 44 (1974) 138-145. Lo stesso fu ordinato di fare al visitatore Areylza nel 1651: infatti esaminò ed approvò alcuni per l'ufficio di maestro degli studenti, altri per il titolo di baccellieri, ed altri per l'ufficio di baccellieri, e ne pubblicò i nomi; quelli che non sono stati trovati sufficientemente idonei, li lasciò fuori della lista. AGOP XIII. 18030: Ordinationes 1651, pp. 15-16. Il 2 dicembre 1679 il Rev.mo ordina a tutti i maestri, baccellieri e predicatori generali « ut infra bimestre merita pro gradibus obtinendo exantlata, authentice signata, transmittant, quo expleto si illa non exhibuerint, ipso facto a suis gradibus suspensi declarantur ». AGOP IV. 163, f. 46.

¹²² AFP 46 (1976) 190-191.

quasdam leges astruere, quibus tamquam praesidiis, et adminiculis, ad hoc apostolicum munus qui deputati fuerint muniantur, et roborentur. Eo maxime ut non solum nomine vel titulo, sed reipsa Praedicatores iure optimo ab omnibus et viva omnium voce nuncupentur: Qui nimirum totis viribus semen Divini Verbi ubique in fidelium cordibus disseminantes proximis salutem et nostrae religioni decorem afferant. Illius igitur nomine invocato, qui virtute multa dat Verbum evangelizantibus, ac cuius nutu cuncta reguntur, Nostri auctoritate officii quo fungimur, Collegium Praedicatorum in nostro conventu S. Zita Panormi erigimus, et instituimus, ac erectum et institutum decernimus, et declaramus, sub his tamen legibus, et institutis infra-scriptis, infallibiliter executioni mandandis »¹²³.

Il Collegio fu messo sotto il patrocinio di S. Vincenzo Ferreri, patrono della provincia di Sicilia.

Il Bartoli riunì in 8 punti tutto ciò che al principio era necessario per il buon andamento del nuovo collegio¹²⁴. Ecco in breve:

Primo, devono essere assegnati al collegio 12 sacerdoti, ma per incominciare basteranno 10, i quali devono aver seguito tutto il corso della logica e della filosofia, e almeno un anno di teologia. I candidati, ricevuta l'assegnazione dal provinciale, e presentata al priore di S. Zita ed agli esaminatori, dovranno, entro quindici giorni, prepararsi a dare un sermone sul vangelo, indicato dal reggente, davanti alla comunità durante la prima mensa in refettorio. Dopo la predica e finito il pasto, gli esaminatori, cioè il priore del convento, i maestri, il maestro del collegio ed il lettore primario del convento, daranno il loro giudizio sull'attitudine del candidato all'ufficio di predicatore, e sulla sua ammissione alla predicazione evangelica, con votazione segreta.

Secondo, il cancelliere del collegio dovrà avere un libro o una matricola dei predicatori, in cui dovrà scrivere la nota dell'approvazione o riprovazione dei candidati, assegnati al collegio, il numero dei voti ricevuti, e il giorno e l'ora dell'esame.

Terzo, il provinciale dovrà assegnare al collegio un maestro, o un altro frate competente in Sacra Scrittura, nell'arte del predicare, nel comporre i sermoni, e nel predicare al popolo. Questo dovrà essere assegnato per tre anni continui e completi. Sarà suo compito dare ogni

¹²³ AGOP XIII. 18030: Ordinationes adm. rev. p. mag. fr. Vincentii Bartoli, vicarii et commissarii generalis huius provinciae Trinacriae ab em.mo et rev.mo DD. Card. Antonio Barberino nostri Ordinis protectore, et a rev.mo p. mag. gen. eiusdem Ordinis auctoritate apostolica instituti, Panormi 1641, 18-19.

¹²⁴ Ibid. pp. 19-23.

settimana la lezione sui diversi sensi della Sacra Scrittura e dei Vangeli a tutti i sacerdoti allievi del collegio. Per incominciare il visitatore assegnò a tale ufficio il p. maestro Francesco Ismargio¹²⁵.

Quarto. Il maestro del collegio dovrà assegnare a ciascun candidato in iscritto una pericope del Vangelo, e il giorno in cui ciascuno dovrà tenere un sermone su di essa. Nel sermone si dovranno sviluppare tre o quattro pensieri o punti del Vangelo, spiegandoli e abbellendoli con sentenze della Sacra Scrittura e dei SS. Padri. Il maestro dovrà dirigere queste discussioni sul Vangelo, insegnare ai candidati i significati scritturali e la retta comprensione dei SS. Padri; ed inoltre spiegare il modo in cui si possono comporre i sermoni ed i discorsi. Terminato l'incontro il maestro assegni a ciascuno il testo evangelico per quello seguente.

Quinto. Affinché tanto lavoro non sia inutile né vada perduto, il cancelliere dovrà notare in un libro appositamente preparato tutti quei discorsi sul vangelo, coi loro pensieri o punti scritturali e sentenze dei SS. Padri, che il maestro del collegio giudicherà meglio riusciti.

Sesto. Tutti i sacerdoti collegiali dovranno recitare in pubblico quei discorsi che avranno preparati col loro lettore di Sacra Scrittura, dopo però d'averli fatti rivedere dal lettore stesso, il quale giudicherà se sono adatti a promuovere la devozione degli uditori e se hanno quei requisiti per essere predicati in pubblico. Quando uno dovrà predicare al popolo, è esente dal coro durante i quattro giorni precedenti la predica, affinché possa prepararsi con diligenza.

Settimo. Si ordina che d'allora in poi nessuno potrà essere istituito predicatore generale se non avrà passato tre anni continui e completi nel collegio esercitandosi nella predicazione. Dopo di che, dovrà ricevere le lettere testimoniali della sua nomina come predicatore, munite del sigillo del collegio e delle firme degli esaminatori.

Se qualche predicatore generale soprannumerario, cioè istituito oltre il numero stabilito e quindi senza diritto di voce, volesse godere del diritto di voce, non lo potrà acquistare se prima non avrà fatto gli esercizi prescritti per la durata di tempo fissata dagli esaminatori e non avrà ricevuto le lettere testimoniali, come sopra.

Ottavo. Quelli che avranno ricevuto il lettorato in qualche studio generale non saranno obbligati ai tre anni di collegio a S. Zita, ma, appena finito il tempo degli studi formali o preso il lettorato, si presentino al priore di S. Zita, al maestro del collegio ed agli altri esami-

¹²⁵ Per il p. Francesco Ismargio, vedi AFP 45 (1975) 272; 46 (1976) 198, 247, 256, 267, 293.

natori, e stieno a quello che questi giudicheranno più conveniente riguardo alla loro dimora nel collegio, prima di essere approvati predicatori. Vorranno inoltre fare una predica sul vangelo, assegnato loro precedentemente, durante la prima mensa nel refettorio; finita la quale gli esaminatori daranno il voto segretamente sulla loro attitudine alla predicazione.

Infine, quelli che avranno ricevuto il lettorato prima della fondazione del collegio, e avranno predicato per almeno tre anni « gratiose » in alcune città, non saranno obbligati a trascorrere i tre anni nel collegio, ma dovranno soltanto fare una predica nel refettorio ed essere approvati dagli esaminatori.

Oltre a questi punti in generale, il Bartoli vi lasciò anche dei « Capitoli da osservarsi nel collegio del nostro convento di S. Zita di Palermo da tutti quelli li quali dovranno attendere all'esercizio della Sacra predicazione secondo l'institutione di detto collegio »; questi sono più particolareggiati riguardo al buon andamento del collegio, e sono stati stampati a Palermo nel 1641¹²⁶. In tali capitoli il Bartoli insiste piuttosto sugli esercizi dei collegiali, ma non dice niente sulle materie da studiare e sui testi da consultare, fatta eccezione della Sacra Scrittura, dei SS. Padri e di qualche libro per la « Lingua toscana ».

Insuccesso del collegio?

Il progetto di questo collegio venne certamente dal Rev.mo Ridolfi, il quale fu eletto maestro generale precisamente nel capitolo generale del 1629, in cui si presentò l'ultimo o il quarto progetto sui conventi dei predicatori.

Il Ridolfi il 4 novembre 1641, istituendo il p. Raimondo di Gregorio Alisso predicatore generale, gli pose questa condizione « salvis iuribus provinciae et collegii praedicatorum nuper erecti in conventu S. Zitae »¹²⁷. Il 15 dello stesso mese egli confermò le ordinazioni fatte dal visitatore Bartoli, quella particolarmente sul collegio dei predicatori¹²⁸.

¹²⁶ Vedi Doc. I.

¹²⁷ AGOP IV, 74, f. 106.

¹²⁸ AGOP IV, 74, f. 106: « 15 nov. 1641. Confirmatae sunt omnes ordinationes factae a p. mag. fr. Vincentio Bartoli... et nominatim ea quae statuit pro collegio praedicatorum erecto ab ipso apud S. Zitam ». MOPH XII, 146. Copia di queste ordinazioni si conserva pure nell'Archivio di S. Domenico di Palermo nel volume che contiene diverse ordinazioni e atti di capitoli provinciali, chiamata: Raccolta I.

La provincia di Sicilia sotto la direzione del p. Bartoli, che ne era provinciale, si mostrò favorevole al collegio, almeno non ci furono proteste o lamentele, per quanto sappiamo, né al Rev.mo né allo stesso Bartoli: infatti nella Dieta del 4 maggio 1642 celebrata a Messina, il Bartoli primo dichiara d'aver ricevuto l'approvazione delle ordinazioni e del collegio, poi ordina che il numero dei predicatori generali non superi il numero di 18, e che nessuno potrà più far parte di quei 18, se non avrà seguito gli esercizi di predicazione, avrà subito l'esame e sia stato approvato nel collegio di S. Zita¹²⁹.

Il capitolo generale del 1644 istituisce 24 predicatori generali con la condizione, che non potranno godere del diritto di voce ossia di voto, finché non avranno seguito i corsi requisiti nel collegio di S. Zita¹³⁰.

Sfortunatamente siamo al buio completo sull'andamento del nuovo collegio dopo questi interventi dei capitoli sopraddetti: non possediamo la matricola o il registro dei candidati collegiali, né sappiamo quanti candidati, chi e per quanti anni vi siano stati, e chi sia stato approvato o meno. È una lacuna incolmabile.

Il capitolo provinciale celebrato a Sciacca nel 1646 parla della riduzione dei predicatori generali con diritto di voce nei capitoli provinciali al numero di 18, e ne dà i nomi, ma ignora completamente il collegio; neanche quello tenuto in Piazza nel 1651 fa alcuna menzione, benché faccia una petizione al Rev.mo per la riduzione dei predicatori generali a 12, 4 per ciascuna delle tre valli in cui era divisa la provincia, cioè Val di Mazara, Val Demone e Val di Noto¹³¹.

Come si spiega questa totale ignoranza del collegio in un documento così importante per la provincia? Per mancanza di altri documenti, dobbiamo accontentarci della seguente notizia. Il 9 novembre 1651 il maestro generale De Marinis, per mezzo del suo visitatore in Sicilia e dietro la richiesta della stessa provincia, dichiara che il predicatore ge-

¹²⁹ « Acta Congregationis seu Diaetae in conventu S. Dominici de Messana celebratae die 4 maii 1641, stampato a Messina 1642, p. 2: « Denunciamus ...confirmationem factam a nostro rev.mo p. mag. gen. fr. Nicolao Rodulpho auctoritate apostolica roboratam, dat. Romae in conventu S. Mariae super Minervam die 15 nov. 1641, qua confirmantur omnes ordinationes... et specialiter pro collegio praedicatorum sub titulo S. Vincentii in conventu S. Zitae de Panormo ab eodem p. mag. provinciali noviter erecto ». Una copia di questa Dieta si trova nell'Archivio di S. Domenico di Palermo, Raccolta I.

¹³⁰ MOPH XII, 147.

¹³¹ AGOP XIII. 18030: Atti del 1646, p. 4; 1651, p. 3.

nerale fr. Domenico Ferrugia di Malta, non è tenuto alle esercitazioni solite a farsi nel collegio di S. Zita « eo quod predictum collegium iam non subsistit »¹³².

Il secondo tentativo 1662

Il p. maestro Gregorio Areylza, napoletano, della Congregazione della Sanità di Napoli, fu mandato dal De Marinis visitatore della provincia di Sicilia due volte: nel 1650-51 e 1659-62¹³³.

Finita la prima visita 1650-51 e terminato il capitolo provinciale del 1651, egli diede delle ordinazioni. Gli atti del capitolo furono pubblicati ma in essi non troviamo alcuna menzione dell'estinto collegio dei predicatori o di qualche altro tentativo in proposito, cosa che ci lascia molto perplessi.

Il 1° aprile 1661 è di nuovo visitatore della Sicilia il p. Areylza, ed il 13 agosto il Rev.mo De Marinis gli invia una lettera con la quale gli ordina di scegliere un convento della provincia ed erigervi un collegio di predicatori, affinché coloro che avranno finito il corso della teologia, entro il bimestre dopo terminati gli studi formali, vi trascorano due anni o almeno uno nell'esercizio della predicazione sotto la direzione di padri competenti¹³⁴.

Nelle ordinazioni il visitatore Areylza dà un riassunto delle ordinazioni dei capitoli generali a proposito dei predicatori semplici e generali, dei loro requisiti, la durata dello studio preparatorio, l'età e licenza richiesta, con qualche aggiunta particolare¹³⁵. Sottolineamo qui soltanto quei punti che ci sembrano nuovi.

Il numero dei predicatori generali nella provincia di Sicilia era prefissato a 18, però il numero dei conventi priorali era molto più alto. Per agevolare dunque la scelta dei conventi, e naturalmente per dare occasione a tutti i conventi di avere un predicatore generale residente e a disposizione della comunità, aumenta il numero dei conventi a 26, cioè: S. Domenico e S. Zita di Palermo, Trapani, Castelvetro, Sciacca, Corleone, Termini Imerese, Caccamo, Agrigento, Valletta e Notabile di Malta, Castanea, Randazzo, S. Maria la Grande e S. Caterina da Siena di Catania, Lentini, Taormina, Milazzo, Cefalù, Augusta, Siracusa, Noto, Modica, Piazza Armerina, Castrogiovanni ora Enna¹³⁶. Spetta

¹³² AGOP XIII. 19202 = AFP 47 (1977) 381, 388.

¹³³ Per Gregorio Areylza e le sue due visite vedi, AFP 47 (1977) 247-385.

¹³⁴ AGOP IV. 116, f. 50; 119, ff. 23^v-24. Vedi Doc. II.

¹³⁵ AGOP XIII. 18030: Ordinationes, pp. 12-20.

¹³⁶ Ibid., p. 15.

però al definitorio del capitolo provinciale indicare nella lettera patente il convento, purché questo sia vacante.

Riguardo alla residenza il De Marinis, volendo togliere certi abusi introdottisi nella provincia, il 26 novembre 1661 scrive al visitatore lamentandosi che « molti predicatori generali... si sono esentati dalla residenza con notevole danno de' proprii conventi, che non hanno chi predichi, ne' chi facci il SS. Rosario, e aggravio de' sopradetti conventi di Messina e Palermo, che sono necessitati alimentare numero sopra eccedente de' religiosi ». Per questo motivo ordina che tutti i predicatori generali accettati dalla provincia, sotto pena di perdita della voce, entro il seguente mese di giugno, rientrino nel proprio convento di assegnazione e riprendano a predicare la mattina di ogni giorno festivo, a meno che il provinciale non provveda a sostituire qualcuno¹³⁷.

Per assicurare la scelta dei più capaci, il visitatore ordina che nessuno possa essere proposto alla predicatura generale, se non avrà predicato almeno quattro anni la mattina dei giorni festivi in uno dei conventi da designare. I padri di quel convento dovranno testimoniare della sua predicazione fatta. Questi conventi addizionali da designare ai singoli predicatori generali sono i seguenti: S. Domenico di Messina, S. Zita e S. Domenico di Palermo, Trapani, Marsala, Castelvetrano, Sciacca, Corleone, Caccamo, Agrigento, Noto, Portosalvo Valletta e Sobborgo-Vittoriosa di Malta, Taormina, Milazzo, Cefalù, S. Caterina da Siena di Catania, Augusta, Siracusa, Modica e Piazza Armerina¹³⁸.

Il « Collegium Praedicatorum »

Ricevuta la sopracitata lettera del Rev.mo, il visitatore Areylza raduna il consiglio dei padri anziani del convento di S. Zita e con loro stabilisce che il convento più adatto in cui erigere il collegio dei predicatori sia esattamente quello di S. Zita che era da sempre convento di perfetta osservanza. Perciò così dispose: « Nos tenore presentium, nostrique autoritate officii praenominatum conventum erigimus, et declaramus, destinatum, ac perpetuo deputatum in hunc eundem finem »¹³⁹.

Per salvaguardare ed assicurare la continuità del collegio, ordina che nei singoli capitoli provinciali si deputino due padri dotti e competenti nella Sacra Scrittura, nella rettorica, e in teologia morale ossia

¹³⁷ Ibid., p. 16.

¹³⁸ Ibid., p. 17.

¹³⁹ Ibid., p. 47.

nei casi di coscienza, per un periodo di due anni. Spetta al presidente del capitolo (elettivo), ai definitori, agli ex-provinciali e ai maestri più anziani, in tutto tredici persone, scegliere i due padri. Costoro potranno confermare i due lettori per un secondo biennio, o sceglierne poi altri due. Tale insegnamento biennale servirà ai lettori, se non sono già maestri, come periodo d'insegnamento di teologia scolastica in vista del magistero in teologia.

Per incominciare il visitatore stesso istituisce i primi tre lettori: il p. maestro Pietro Martire Dionisi lettore primario, il p. baccelliere Tommaso Accomando lettore secondario, ed il p. lettore Pietro Martire Emmanuele lettore di retorica¹⁴⁰.

Ammissione al collegio

Per evitare ogni pericolo di discordia che facilmente sorgeva in occasione di elezioni priorali, il visitatore, col consiglio dei padri anziani della provincia, dispone che i candidati predicatori prima dell'ammissione al collegio rinunzino al diritto della voce attiva nelle elezioni del priore del convento di S. Zita, durante tutto il tempo che saranno nel collegio. E se qualcuno in seguito oserà rivendicare il voto, sarà rimosso dal collegio, e non potrà più essere ammesso né al lettorato né alla predicatura. L'elezione spetterà soltanto ai religiosi assegnati nel convento, i quali sceglieranno un uomo grave e amante dell'osservanza regolare.

Inoltre i candidati che avranno finito gli esercizi scolastici e lo studentato formale nello studio generale della provincia entro due mesi, e quelli che vengono da fuori della provincia entro tre mesi, dovranno recarsi nel collegio ed ivi trascorrervi almeno un anno esercitandosi nella predicazione. Se, finito il primo anno, capiterà loro l'occasione di essere scelti come lettori, il provinciale sceglierà a questo scopo il migliore, e l'altro o gli altri continueranno il biennio. Si ammonisca il provinciale a non dare licenza di predicare o di insegnare se non nel modo che è stato determinato, sotto pena di sospensione. Finito il biennio tutti i candidati devono lasciare il collegio e tornare al convento di loro assegnazione.

¹⁴⁰ Per Dionisi vedi AFP 46 (1976) 201, 250; 47 (1977) 304, 316; per Accomando, vedi AGOP IV. 119, ff. 14^v, 15^v, 16, 17, 26, 27^{r-v}, 28, 39, 40^v; 135, f. 35; per Emmanuele, vedi AGOP IV. 119, ff. 29^v, 37^v; 125, ff. 48^v, 49; 142, ff. 201, 203^v, 209; 148, ff. 29^v.

I lettori

I due lettori di Sacra Scrittura alternino le loro lezioni: il primo spieghi il Vecchio Testamento, il secondo il Nuovo. La lezione della mattina deve durare un'ora: nella prima mezz'ora si spiegherà il testo e nell'altra si farà la dettatura; il lettore farà brevi annotazioni utili per la retta conoscenza della Sacra Scrittura, e adatte alla predicazione, secondo la *Formula exponendi Bibliam* lasciata dal visitatore, come vedremo appresso.

Dopo i vespri il terzo lettore spiegherà per un quarto d'ora a voce le regole della retorica ecclesiastica, e per un altro quarto d'ora detterà ai suoi allievi quello che avrà spiegato a voce; per il rimanente dell'ora organizzerà una discussione sulla lezione data.

Ogni sabato siano resi noti in pubblico tanti temi di teologia morale quanti saranno i giorni liberi durante la seguente settimana, ed il lettore primario di Sacra Scrittura ogni giorno interrogherà e proporrà la discussione per la durata di mezz'ora con i suoi studenti su uno di quei temi secondo la lista affissa, e risponderà ai dubbi che gli studenti eventualmente faranno. Il lettore primario per facilitare il lavoro degli studenti annoterà anche accanto alla lista dei temi da discutere, i passi nei quali S. Tommaso esprime un'opinione propria sulla materia.

Esercizi di predicazione

Gli studenti collegiali, nei giorni festivi dopo i vespri, uno dopo l'altro, devono fare una predica al popolo dal pulpito della chiesa per la durata di tre quarti d'ora su un tema in precedenza assegnato da un lettore. Dopo averla scritta essi devono consegnarla al lettore il quale la esaminerà per quanto riguarda la forma, lo stile, il contenuto e le norme della retorica. Spetterà al lettore correggerne i difetti e, in caso di qualche difficoltà, assegnare un altro tema più utile e adatto alla salvezza delle anime. Tutti, lettori e studenti, devono assistere alla predica, al termine della quale, i lettori fanno le loro osservazioni riguardo ai gesti, alla voce e al modo di declamare. Durante il biennio in collegio ogni due settimane devono aver luogo atti scolastici di filosofia per la durata di un'ora, cominciando dalle disputazioni più importanti sulla logica, affinché gli studenti non le dimentichino. Questi atti durante l'estate devono aver luogo ogni domenica subito dopo nona, in inverno invece subito dopo il suono dell'Ave Maria la sera. Si svolgeranno in questo ordine: i lettori alternativamente propongono due conclusioni tra le più importanti, un collegiale fa la difesa e un altro propone le

obbiezioni per una mezz'ora ciascuno. Questo senza la presenza del preside. I collegiali si distribuiscano tra di loro, incominciando dai più anziani, le parti di difensore e di arguente. I temi da discutere si devono rendere in pubblico alcuni giorni prima in modo che gli arguenti possano prepararsi. Alla fine uno dei lettori, il più degno, se vuole, potrà aggiungere qualche parola alla discussione, altrimenti la dichiarì conclusa.

Autorità dei lettori

Ambedue i lettori, il primario ed il secondario, esercitano sopra i collegiali la stessa autorità dei lettori attuali di sacra teologia negli studi generali, possono cioè correggerli ed imporre loro penitenze, se li troveranno negligenti nello studio e negli esercizi.

Lettere testimoniali

Finito il corso biennale, il priore con i due lettori devono consegnare a ciascuno dei collegiali una lettera testimoniale sottoscritta personalmente da loro, colla quale si certifica che il candidato ha adempiuto tutti gli esercizi richiesti dagli studenti del collegio dei predicatori. Senza tale documento non si potranno ammettere né ad insegnare né a predicare.

Formula exponendi Bibliam

Il visitatore Areylza lascia un formulario o schema secondo cui si deve esporre e interpretare la Sacra Scrittura nel collegio dei predicatori di Palermo. Il corso della Bibbia incomincia con la festa della S. Croce, 14 settembre, e dura fino al 1° novembre. Uno dei due lettori ha il compito di redigere un breve compendio delle regole di interpretazione della Sacra Scrittura, il modo di trarne il senso, quanti sensi ci sono, quale è preferibile, ed altre norme generali che aiutino a comprendere le lettere divine dalla prima parte, q. I, a. 10, di S. Tommaso.

L'altro lettore invece avrà il compito di applicare il tutto alla predicazione, per il bene delle anime.

Dal primo novembre si può proseguire con la lezione sul Vecchio e Nuovo Testamento, tenendo presente l'ammonimento del capitolo generale di Parigi del 1236 durante il governo del B. Giordano e inserito nelle Costituzioni, D. 2, c. 2, cioè: Nessuno dei nostri religiosi legga o insegni nelle lezioni sui profeti e i salmi, altro senso letterale, che non sia quello approvato dai SS. Padri; e interpretino sempre la Sacra Scrittura secondo il senso primario e letterale, specialmente quello insegnato dalla Chiesa. Per trovare il senso genuino, studino profonda-

mente le lettere e le espressioni della Sacra Scrittura, gli antecedenti e susseguenti del testo, e i diversi luoghi paralleli. Se il testo fosse oscuro, per chiarirlo si potrebbe consultare brevemente la versione ebraica, o greca, caldaica e simili. In proposito si possono consultare il Gaetano, Sante Pagnini, Malvenda e altri dei nostri.

Se incontrano qualche errore negli interpreti illustri, ma non molto famosi, non perdano tempo a combatterli dando loro troppa importanza, ma seguano l'esempio dei SS. Padri.

Se qualche senso letterale è già stato determinato dai Sommi Pontefici o dai Concili, specialmente Ecumenici, non cerchino di addurre altro senso, se non con argomenti validissimi. Se qualcuno dei SS. Padri ha dato qualche interpretazione letterale, soprattutto se l'ha fatta ex professo, sia accettata e non ci si allontani da quella. In caso di convergenza tra vari interpreti, si segua colui che è più vicino alla dottrina della chiesa. Se si prendono in considerazione vari testi, li esaminino, umilmente esponendoli in modo critico, come fa S. Tommaso nella I, q. 74, a. 2.

Se si trova qualche cosa presso i Rabbini Ebrei che confermi la nostra interpretazione la si può addurre, ma non bisogna andare troppo incontro a loro, specialmente se sono vissuti dopo la venuta di Cristo. Quanto si debba avere riverenza verso tutti, si veda S. Tommaso I, q. I, a. 8 ed i commentatori, specialmente l'eruditissimo Melchiorre Cano nel suo « De locis theologicis ».

Le questioni facili si percorrano brevemente o si lascino del tutto, sulle altre bisogna sostare brevemente, per procedere con alacrità.

Se per caso s'incontra qualche questione scolastica, si tratti brevemente, ma non in modo scolastico, e su questa ed altre materie si suggerisca ai discepoli di leggere e consultare gli stessi autori. Non tralascino di insegnare i significati allegorici e morali, a meno che non siano noti, o almeno se ne indichi dove i discepoli le possano consultare, particolarmente il card. Ugo de St. Cher del nostro Ordine.

Espongano qualche passo importante contro gli eretici, o come conviene ai teologi, ma con gravità e brevità. In proposito si consulti il nostro Serafino Porretta sulla Sacra Scrittura.

Insuccesso del collegio?

Non possiamo dire molto sulla fortuna o sfortuna toccata a questo secondo collegio dei predicatori per mancanza di documentazione: mancano i libri del collegio sia per l'ammissione sia per gli esami ovvero la

matricola dei collegiali candidati predicatori. I capitoli provinciali e anche generali non ne parlano più. Perciò dovremo contentarci delle briciole di notizie che siamo riusciti a scovare nei registri dei maestri generali.

Alcuni mesi dopo la partenza del p. visitatore Areylza dalla Sicilia il Rev.mo De Marinis scrive al provinciale di Sicilia, Placido Leanti: « A di sudetto [23 sett. 1662] gli fu scritto che facci eseguire l'ordinato dal p. visitatore intorno l'erettione del convento di S. Zita in collegio de' predicatori, et facci che tutti i studenti, compito lo studio, vadano in detto collegio conforme sta ordinato et sgravi il medesimo convento di famiglia con intendersi col p. priore »¹⁴¹.

Questa lettera ci dà ad intendere che il collegio non aveva ancora cominciato a funzionare, e perciò il Rev.mo fece pressione presso il provinciale.

Il visitatore Areylza aveva ordinato che i candidati predicatori dovevano predicare ogni giorno festivo dopo i vespri; il Rev.mo il 31 marzo 1663 scrive al p. priore di S. Zita dicendogli:

« Ordinò il p. provinciale di Terra Santa, quando visitò cotesta nostra provincia, che i collegiali di cotesto collegio de' predicatori fossero obbligati a predicare le feste la sera dopo pranzo, supponendo che in cotesto Regno si costumasse, come nelle altre nostre chiese, di predicare non la mattina ma doppo pranzo; adesso intendendo che in cotesta città si costumi predicare ne i giorni festivi la mattina, facendosi solamente la sera il SS.mo Rosario, ordino perciò che siano tenuti i R. P. collegiali a predicare la mattina, che questa fu anche l'intentione del p. provinciale visitatore sudetto. Farrà registrare questa mia nelle ordinationi di cotesto collegio. Roma 31 marzo 1663 »¹⁴².

Abbiamo ogni motivo di credere che il collegio a questa data era già eretto e funzionante. Il Rev.mo De Marinis alcuni mesi più tardi, cioè il 2 giugno 1663, manda una lettera ai tre provinciali di Sicilia, Calabria e Puglia, per esortarli ad osservare le ordinationi lasciate dal visitatore Areylza, durante la visita quasi contemporanea, ai collegi di S. Zita per la Sicilia, Catanzaro per la Calabria e Modugno per la Puglia, e aggiunge alcune nuove ordinationi complementarie a quelle del visitatore¹⁴³.

Il 7 luglio 1663 il De Marinis scrive al provinciale di Calabria a

¹⁴¹ AGOP IV. 119, f. 29.

¹⁴² Ibid., f. 30^v.

¹⁴³ Vedi Doc. III.

Cosenza per modificare una delle sue ordinazioni, probabilmente la seconda di quelle date il 2 giugno dello stesso anno, dove si parlava della correzione dei sermoni dei collegiali prima che li predicassero in chiesa. Questo intervento del Rev.mo si può applicare molto bene anche alle altre due province di Sicilia e di Puglia, che avevano ricevute le stesse ordinazioni; perciò mi pare utile riportare qui il testo intero anche per le nuove particolarità introdottevi:

« P. Provinciale, S. Domenico di Cosenza.

MRP Provinciale. Salute. Non tutti quei, che doveranno essere instrutti in cotesto convento nel modo di predicare possono avere i talenti naturali per predicare in chiesa con credito della religione, che perciò mi è parso necessario moderare l'ordinazione da me fatta intorno a questo particolare, dichiarando che le prediche, che cotesti padri dovranno fare nella chiesa da hoggi avanti le debbiano prima fare nel refettorio, et acciò quei che saranno approvati per habili possano poi predicare in chiesa ordiniamo che le prediche da farsi nel refettorio siano della materia toccante l'evangelo della domenica immediatamente seguente, ovvero del santo, la di cui festa doverà di prossimo celebrarsi, acciò in quel giorno poi possa fare in chiesa la medesima predica, quando così sarrà approvato dalli pp. priore del convento, lettori della scrittura e maestri che sono nel convento; et ordiniamo al p. priore pro tempore che costringa anco con penitenze a predicare in chiesa quei, che da i sudetti padri saranno stimati habili, gli giorni che tramezzano tra la predica fatta nel refettorio, e da farsi in chiesa, gioveranno ancora, acciò il predicatore si prepari meglio, et corregga qualche mancamento che sarà notato dalli padri lettori; questa lettera la farà VP registrare nel libro speciale, che ordina si facesse per le materie spettanti all'istruzione de' predicatori. Mi contento però che fattasi l'esperienza dell'habiltà di qualch'uno nella predica, possino i padri sopradetti approvarlo a predicare senz'altro obbligo di dovere prima predicare nel refettorio, et alle sue orationi mi raccomando con i compagni.

Roma, 7 luglio 1663 »¹⁴⁴.

Il Rev.mo si mostrò molto benevolo e sensibile verso i candidati predicatori tanto che, pensando alle difficoltà che essi avrebbero potuto incontrare in un convento di perfetta osservanza come quello di S. Zita, mandò al provinciale di Sicilia la lettera seguente:

« MRP Provinciale, Salute. Acciò li religiosi destinati per esser instrutti nell'intelligenza della Sacra Scrittura, e nella Santa Predicatione pos-

¹⁴⁴ AGOP IV. 119, f. 77^{r-v}.

sino con maggior suavità portar il giogo dell'osservanza, che si pratica nel nostro convento di S. Zita, per il tempo, che in quello dovranno trattenersi, mi contento, che alternativamente siano dispensati dal matutino, com'anco dalla prima, quelli che interveniranno al matutino, eccetto però ne' giorni festivi, in quelli delli santi del nostro Ordine, et altri simili, ma li dispensati dovranno alzarsi due hore inanzi il segno di prima a studiare. Giudico anco bene, che li due lettori della Scrittura assistino al circolo del caso morale alternatim, cioè, un mese per uno, che così le fatiche si tempereranno meglio, e preghi etc.
S. Pastore, 20 maggio 1665 »¹⁴⁵.

Il collegio questa volta sembra che prometta una vita più lunga di quella del 1641. Infatti, il 23 maggio 1665 il p. lett. f. Pietro Martire Emanuele il primo lettore della retorica istituito dallo stesso visitatore, a questa data aveva già insegnato tre anni di retorica dopo aver fatto il corso di filosofia; era cioè nel secondo biennio della sua lettura. Egli probabilmente aveva chiesto al Rev.mo qualche promozione, perché il De Marinis gli risponde « che continui la lettura di retorica per altri due anni nel medesimo convento, ce l'accetto come se esercitasse l'ufficio di maestro de' studi nel convento di S. Domenico di Palermo »¹⁴⁶.

Il 25 luglio 1665 il Rev.mo scrive al provinciale di Sicilia per comunicargli che il 2 maggio precedente aveva, per lettera, incaricato il p. bacc. Tommaso Muradore di fare da lettore maggiore per la S. Scrittura se il p. bacc. Tommaso Accomando, uno dei primi lettori del collegio, non avesse voluto continuare nel suo ufficio. Ma ci fu un malinteso: il Rev.mo aveva fatto questa nomina supponendo che dovesse diventare lettore secondario il p. lett. Matteo Fatio. Questo, però, non essendo avvenuto et avendo chiesto intanto l'insegnamento della S. Scrittura il p. bacc. Tommaso La Marca, « assai maggiore per meriti e per età al p. Muradore », il Rev.mo concesse a lui l'ufficio di lettore primario, lasciando così escluso per quella volta il p. Muradore¹⁴⁷.

Il terzo tentativo del 1724

Di questo terzo tentativo, lo dobbiamo confessare subito, sappiamo ben poco. Anzitutto dobbiamo rilevare che da un po' di tempo si erano introdotti nella provincia di Sicilia alcuni abusi in materia di predica-zione, ed erano arrivati a tal punto che ci voleva un intervento ufficiale.

¹⁴⁵ Ibid., f. 38.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Ibid., f. 39.

Il maestro generale Antonino Cloche morì il 26 febbraio 1720, e nel frattempo fino all'elezione del suo successore, governava l'Ordine in qualità di vicario generale, l'allora procuratore generale, Angelo Guglielmo Molo. Questi il 21 dicembre 1720 spedisce alla provincia un lungo documento con alcune ordinazioni per rimediare agli abusi, che si erano infiltrati nella provincia. Egli denuncia, implicitamente, alcuni religiosi che vanno a predicare senza la debita licenza dei superiori, altri senza la richiesta preparazione e qualifica, ed infine contro quei lettori che vanno fuori a predicare e trascurano le loro lezioni. A ciascuno dunque prescrive un rimedio opportuno¹⁴⁸.

Il 6 marzo 1724 fu celebrato nel convento di Caltanissetta il capitolo provinciale di Sicilia, nel quale fu eletto provinciale il p. maestro Enrico Ercole, maltese (1724-26)¹⁴⁹. Gli Atti del capitolo furono, secondo le Costituzioni, spediti a Roma per l'approvazione del Rev.mo maestro generale, allora il Rev.mo Agostino Pipia, il quale li confermò il 24 giugno dello stesso anno, e come al solito vi aggiunse alcune osservazioni¹⁵⁰. Le prime tre osservazioni riguardano le prime tre petizioni, o rogazioni, come sono chiamate negli Atti: le prime due sono interessanti, ma la terza è molto più importante per il nostro studio.

La prima petizione è che il collegio di Trapani venga trasferito al convento di Siracusa; il Rev.mo l'accetta volentieri, tanto più che il progetto esprime il desiderio del vescovo di Siracusa, allora il domenicano Tommaso Marin, devotissimo dell'Ordine e in modo speciale della provincia di Sicilia, e perciò ne ordina al provinciale l'esecuzione¹⁵¹.

La seconda petizione riguarda il trasferimento del noviziato dal convento di S. Zita di Palermo; il Rev.mo risponde che sarebbe meglio trasferire il noviziato dal convento di Agrigento a quello di Trapani, già designato per questo scopo.

La terza petizione interessa di più il nostro studio e, in mancanza di altri documenti, acquista un particolare valore; il Rev.mo non soltanto l'approva volentieri ma ne ordina l'immediata esecuzione, l'ela-

¹⁴⁸ Vedi Doc. IV. Per il p. Angelo Guglielmo Molo, procuratore generale 1707-1737, vedi Taurisano, *Hierarchia*, 105.

¹⁴⁹ Per Ercole vedi, M. Coniglione, *La provincia domenicana di Sicilia*, Catania 1937, 463; S. L. Forte, *The Vicars provincial of the Friars Preachers in Malta 1537-1801*, in *AFP* 35 (1965) 179-180.

¹⁵⁰ AGOP IV. 206, ff. 28-29.

¹⁵¹ Per Marin vedi, Eubel, *Hierarchia Catholica*, V, 367; Quéatif-Echard, *Script. Ordinis Praedicatorum*, III, Coulon-Papillon, 1909-1934, 484-486.

borazione degli statuti, e promette delle grazie ai futuri candidati. Eccone il testo:

« Tertiae rogationi, cuius scopus Novi Collegii erectio pro instruenda in conventu S. Citae Panormi in sacris scripturis, et in arte sacra oratoria iuventute, sine gravi jactura confirmatio denegari non potest; unde eandem tota quanta sit approbamus, modernoque p. provinciali committimus, ut leges quae magis prelaudato fini adaptentur statuatur, easdemque notis roborandas mittat. Nosque etiam cupientes aliqua spirituali gratia studentes in hoc collegio designandos allicere decernimus ut, qui per biennium studentatum formalem adimpleverunt a tertio anno ejusdem studentatus sint dispensati dummodo theologiae studio saltem per tres annos ante studentatum formalem vacaverint »¹⁵².

Nel febbraio 1725 gli statuti del nuovo collegio erano già stati spediti per l'approvazione al Maestro generale, il quale nel frattempo era stato fatto cardinale il 20 dicembre 1724, ma continuava a dirigere l'ordine fino all'elezione del suo successore¹⁵³. Gli statuti furono approvati dall'eletto card. Agostino Pipia nel febbraio 1725, ordinando al provinciale, al priore ed ai maestri incaricati di metterli in esecuzione¹⁵⁴.

Il 19 maggio 1725 il capitolo generale approvando l'erezione del collegio nel convento di S. Zita e gli statuti, lasciano alla prudenza del Rev.mo, di stabilire un premio per il lettore biblico, e promuovere il lettore della retorica, dopo un certo numero di anni, alla predicatura generale¹⁵⁵.

Questi documenti sono gli unici che fin'ora conosciamo, ci mancano gli statuti, le ordinazioni e gli Atti del capitolo provinciale del 6 maggio 1724.

Il 17 febbraio 1725 il p. Pietro Antonio Cardia è stato dispensato da sei mesi di studentato formale per essere ammesso all'esame di lettore « et admitti in studentem rectoricae et biblicae in collegio praedicatorum S. Zitae de Panormo, juxta ejusdem collegii ordinationem et statuta »¹⁵⁶.

Sembra che alcuni della comunità di S. Zita non erano contenti della nuova erezione del collegio, e queste lamentele fossero pervenute

¹⁵² AGOP IV. 206, ff. 28-29.

¹⁵³ I. Taurisano, *Hierarchia O.P.*, 13, 118; Eubel, *Hierarchia*, V, 36, 108; A. Mortier, *Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs*, VII, Paris 1914, 303-313.

¹⁵⁴ AGOP IV. 206, f. 31. Vedi Doc. V.

¹⁵⁵ MOPH XIV. 80.

¹⁵⁶ AGOP IV. 206, f. 31v.

all'orecchio del nuovo maestro generale, Tommaso Ripoll (1725-47), il quale il 21 luglio dello stesso anno scrive al p. priore Tommaso Avegna « che se desidera togliersi dal convento di S. Zita il collegio de' predicatori, lo facci cercare da' padri di consiglio del medesimo convento »¹⁵⁷.

Il priore Avegna fece come gli fu ordinato dal Rev.mo, radunò il consiglio conventuale e sottomise al giudizio dei padri consiglieri la questione se fosse conveniente trasferire il collegio ad un altro convento fuori di S. Zita, e poi ne mandò la decisione e lo scrutinio al Rev.mo. Questi il 18 agosto 1725, dopo averlo esaminato, scrisse di nuovo al priore Avegna di S. Zita, esprimendo la sua decisione e non senza ricordarli certi suoi difetti nel governo del convento: « che stante la disparità di voti nel consiglio radunato se fosse espediente togliere da quel convento il collegio de' predicatori, non volere discendere che si levasse. Di più che se fosse stato attento al convento, come ricercava l'obbligo del suo officio, sarebbe stato inteso di quei scandali, che fino a Roma in questa corte certamente si sapevano essere in quel convento »¹⁵⁸.

Il priore Avegna prese malamente l'osservazione fattagli dal Rev.mo Ripoll e rinunziò al priorato. Gli succedette il p. Vincenzo Raimondo Sartorio, ex-provinciale¹⁵⁹.

Il collegio rimase nel convento di S. Zita, ma non conosciamo chi siano stati i primi lettori, gli studenti, e tante altre particolarità sull'andamento del collegio, perché non ci è pervenuto il registro o la cosiddetta *Matricula Collegii*. Sappiamo alcuni nomi tramite dispense concesse. È interessante notare le motivazioni addotte per la dispensa: il 17 febbraio 1725 il p. Pietro Antonio Cardia fu dispensato da sei mesi di studentato formale perché potesse fare l'esame di lettorato « et admittere in studentem rectoricae et biblicae in collegio praedicatorum S. Zitae da Panormo, juxta ejusdem ordinationes et statuta »¹⁶⁰; il 15 giugno 1726 il p. Ludovico Tessio è dispensato da 4 mesi di studentato formale e l'anno di rettorica a S. Zita gli viene commutato in un anno di studio di teologia¹⁶¹; il 6 luglio 1726 il p. Domenico Avvocati è dispensato da tutto il corso di rettorica purché non godesse della voce

¹⁵⁷ AGOP IV. 210, f. 7^v. Per Ripoll vedi, Taurisano, *Hierarchia O.P.*, 13; Mortier, *Histoire*, VII, 314-357.

¹⁵⁸ AGOP IV. 210, f. 12.

¹⁵⁹ AGOP IV. 210, ff. 21^v, 23^v. Per Sartorio vedi, Coniglione, *Storia*, 462.

¹⁶⁰ AGOP IV. 206, f. 31^v.

¹⁶¹ AGOP IV. 212, f. 106^v.

attiva nell'elezione del priore prima di avere terminato la collegiatura a S. Zita¹⁶²; il 16 novembre 1726 il p. Giuseppe Cipolla è dispensato dall'anno di retorica a S. Zita purché non subisse l'esame di lettorato prima d'aver completato il terzo anno di studentato formale nello studio di Messina¹⁶³; il 19 aprile 1727 è dispensato dal tempo che gli resta dello studentato formale e dall'anno di retorica¹⁶⁴; il 5 luglio 1727 il p. Tommaso Gallotti è dispensato dal resto del tempo dell'anno di retorica per poter esercitare l'ufficio di lettore¹⁶⁵; il 16 marzo 1728 al p. Giacinto Fragli il terzo anno dello studentato formale da farsi in S. Domenico di Messina gli è computato come se avesse fatto l'anno di retorica, purché non abbia il voto nell'elezione del priore, prima d'aver compiuto il detto terzo anno e l'anno a S. Zita¹⁶⁶; il 15 maggio 1728 il p. Ceslao Natali è dispensato del corso della retorica perché l'aveva già fatto prima di entrare nell'Ordine¹⁶⁷; il 31 luglio 1728 p. Tommaso Piazza è dispensato dall'anno di retorica per poter subire l'esame di lettore, e il 18 febbraio 1730 il p. Vincenzo Castella per poter esaminarsi in studente formale¹⁶⁸; il 12 agosto 1730 il p. Vincenzo Venticento è dispensato « stante necessitate lectorum », il 14 agosto 1734 p. Giacinto di Stefano « propter indigentiam lectorum philosophiae » e i pp. Raimondo Nicolas, Giacinto Morvillo, Giovanni Termini dispensati « propter indigentiam lectorum in provincia »¹⁶⁹.

Questi sono alcuni esempi di una lunga lista di dispense concesse nei soli anni tra il 1725-1734. Notiamo che fino al 15 dicembre 1731 si parla di dispense dalla retorica, si parla di sola « collegiatura » fino all'11 sett. 1753, quando si menziona di nuovo la collegiatura in S. Zita: « r. p. collegialis f. Lud. Farrugia obtinuit dispensationem super reliquum tempus suae collegiaturae quem exercere debet per annum in conventu S. Zitae », il 16 aprile 1754 « assignatur studens formalis in conv. s. Zitae »¹⁷⁰; tra il 30 novembre 1736 e l'aprile 1752 si parla soltanto di collegiatura senza menzionare S. Zita, e si parla di nuovo di dispense dallo « studentato formale e collegiatura », o dallo « studentato

¹⁶² AGOP IV. 212, f. 107.

¹⁶³ AGOP IV. 210, f. 102.

¹⁶⁴ AGOP IV. 212, f. 109^v.

¹⁶⁵ AGOP IV. 212, f. 111.

¹⁶⁶ AGOP IV. 212, f. 112^v.

¹⁶⁷ AGOP IV. 212, f. 113^v.

¹⁶⁸ AGOP IV. 212, ff. 114, 119^v.

¹⁶⁹ AGOP IV. 212, ff. 121^v, 131.

¹⁷⁰ AGOP IV. 212, ff. 171^v, 172^v.

ma non dalla collegiatura »¹⁷¹. Non sappiamo esattamente fin quando abbia funzionato il collegio di S. Zita.

Ci sembra anche molto significativo, che nelle ordinazioni spedite alla Sicilia il 30 aprile 1754, il Rev.mo Antonino Bremond non nomina affatto il collegio di S. Zita, ma insiste piuttosto sulle « missionibus inter catholicos cum in urbibus tum in oppidis et pagis obeundis se addicant, ne praedicatorum nomen quod a patribus nostris accepimus, inane et vacuum apud nos esse videatur »¹⁷².

Non è per niente improbabile, che questa assenza del collegio dei predicatori nelle ordinazioni sopradette, e probabilmente anche negli Atti del capitolo del 5 maggio 1753 celebrato ad Augusta, sia un segno che in quel momento esso non esisteva più: infatti non se ne fa menzione nei registri e nei capitoli generali.

VI. INSUCCESSO DEL COLLEGIO DEI PREDICATORI IN SICILIA. QUALI LE CAUSE?

È assai difficile individuare le cause dell'insuccesso dei diversi tentativi fatti in Sicilia durante più di un secolo per avere un collegio permanente di tirocinio per predicatori, per mancanza di documenti. Altro elemento da tener presente è che non si tratta di una sola provincia, ma di diverse: ci deve essere perciò una causa comune a tutte. Nella Lombardia ed in Puglia, dove sono stati istituiti simili collegi, le difficoltà, che in qualche modo si sono incontrate, si è cercato di risolvere mediante il trasferimento del collegio da un convento a un altro. Nella provincia di Lombardia nel 1753 si voleva trasferire il collegio da Cremona al convento di Piacenza¹⁷³, e si parlò di istituire lo studio di elo-

¹⁷¹ AGOP IV. 212, f. 170.

¹⁷² AGOP IV. 212, f. 170^{r.v.}

¹⁷³ AGOP XIII. 566 è un volume che contiene documenti degli anni tra il 1702-1760; segnaliamo le lettere, statuti e regolamenti per il progettato collegio della retorica nei conventi di Cremona, Piacenza e Parma tra il 1726-1753; è senza paginatura. Tra i documenti e bozze circa Piacenza c'è una lettera del P. Paolo Girolamo Giustiniani del 20 nov. 1726 in cui gli dice: « ho maturati e stesi secondo la debole mia capacità gli articoli che ho creduto necessarii per la conciliazione delle due autorità del novo collegio della retorica in Piacenza... ho creduto egualmente necessario di formalizzare i statuti del novo collegio... una tale necessità nasce chiaramente dal medesimo motivo per cui si doveano distinguere e limitare le due autorità trattandosi etiam di unire due famiglie diverse una del convento, l'altra dello studio ». Questi progetti e bozze di statuti erano in conformità all'ordinazione del cap. gen. del 1725. MOPH XIV, 71-72.

quenza nel convento di S. Maria di Castello di Genova¹⁷⁴. Quanto alla provincia di Puglia il collegio, in un primo tempo fu fondato nel convento di Modugno nel 1661, quasi contemporaneamente a quello di S. Zita di Palermo; ma nel capitolo provinciale tenuto a Trani nel 1670 fu fatta la petizione che il collegio fosse trasferito a tre diversi conventi, cioè a Taranto, Andria e Bitonto, e che ciascuno avesse due lettori¹⁷⁵. In Sicilia ci fu anche una contestazione da parte del priore Avegna di S. Zita (probabilmente anche da altri padri), il quale nel 1725 voleva togliere dal suo convento il collegio dei predicatori.

Il Rev.mo Ripoll gli disse che per fare questo era necessario il voto dei padri del consiglio. Questo consultato non fu d'accordo con la proposta del priore, ed il Ripoll decise in favore del collegio¹⁷⁶.

Nel caso di Lombardia a proposito del trasferimento del collegio da Cremona a Piacenza si adducono due ragioni: prima la difficoltà di avere in un solo convento due autorità, quella del convento e quella del collegio; secondo, il convento, dicono, « non può reggere a sostenere il collegio non ajutato », e se ne danno diversi motivi, che riguardano i vari disagi che troverebbero i collegiali nel convento di Piacenza, attesa la sua povertà, che non permette di sostenere che tre o quattro religiosi¹⁷⁷.

Niente di più facile che anche nel caso delle Puglie e di S. Zita si siano incontrate le stesse difficoltà.

Un'altra causa dell'insuccesso era la penuria di studenti nel 1663, e quella dei lettori nel 1725, conseguenza della prima.

Il Rev.mo De Marinis, infatti, il 3 agosto 1663 viene incontro alle

¹⁷⁴ Ibid.: alla fine del volume su un foglio che faceva parte di una sezione di bozze e regolamenti, se ne trova l'indice delle questioni trattate; la prima porta il titolo: « Stabilimento dello studio di eloquenza nell'opportuno convento di S. Maria di Castello di Genova », ma ne manca il testo.

¹⁷⁵ AGOP XIII. 20: cap. prov. celebrato a Trani il 19 aprile 1670, *petitio* 10, p. 10: « Petimus ut collegium praedicatorum, et dividatur per tres conventus, videlicet, Tarentum, Andriensem, et Bituntinum, in quibus sint duo lectores, quorum secundus rethoricam et sacram scripturam explicet; primus vero theologicas quaestiones doceat; in quibus conventibus assignantur studentes materiales, qui per annum rethoricae studeant, nec possint admitti ad studium formale, nisi prius praesentent fidem praedicti studii ». Nel 1777 la provincia domanda la facoltà di poter deputare un convento per i predicatori, perché, non ostante che il convento di Modugno fosse stato deputato per tale scopo, questa determinazione era rimasta inosservata. MOPH XIV, 360.

¹⁷⁶ AGOP IV. 210, ff. 7^v, 12.

¹⁷⁷ Vedi nota 173, p. 185.

richieste di alcuni studenti formali dello studio di S. Domenico di Palermo, i quali gli avevano chiesto di fare un anno di più di studentato formale, e un anno di meno nel collegio di S. Zita; il Rev.mo risponde loro: « volentieri accondiscendo a questa petitione per causa della penuria di studenti che vi è nella provincia... ma questa commutatione s'intende con obbligo, che finito quest'anno doveranno studiare un altro anno nel sudetto convento di S. Zita, mentre non intendo dispensare con alcuni sopra questo punto, sapendo quanto sia necessario che s'attenda all'intelligenza della S. Scrittura, alli casi morali et all'istruzione nella predicatione »¹⁷⁸.

Il capitolo generale del 1725, riconoscendo la penuria di lettori nella provincia di Sicilia, concede la facoltà al provinciale di obbligare anche i lettori di teologia di insegnare le arti¹⁷⁹. Dalla lunga lista di dispense concesse agli studenti dopo la ricostituzione del collegio nel 1725 in S. Zita, appare evidente che una delle più frequenti ragioni addotte per ottenere la dispensa era precisamente la mancanza di lettori¹⁸⁰.

Data questa penuria di studenti e poi di lettori, non è neanche da scartare un'altra causa, in parte economica: i candidati predicatori dovevano passare due anni nel collegio tra la fine dello studentato formale e l'esame del lettorato: questo naturalmente ritardava il corso degli studi per i gradi, e per conseguenza anche il ritorno degli studenti al loro convento di assegnazione. Questo ritardo per il loro convento significava la perdita di due anni di aiuti economici e di partecipazione agli obblighi della comunità. Perciò a causa di questa necessità gli studenti cercavano di accorciare quanto più possibile il tempo richiesto sia per lo studentato formale, sia per gli altri gradi; e le dispense si davano con abbastanza frequenza e liberalità. Questo fatto diede, a parer mio, il colpo di grazia al collegio dei predicatori del 1725.

¹⁷⁸ AGOP IV. 119, f. 33.

¹⁷⁹ MOPH XIV, 79-80: « Ad supplendum notae lectorum penuriae, quam praetitorum temporum iniuria hanc in provinciam invexit, idem p. provincialis compellat lectores etiam theologiae, ad legendas artes. Indulgemus tamen ut tali professorum inopia perseverante lectura secunda philosophiae cedat examinatis ad facilius obtinenda officia in studio generali; eadem vero non examinatis sit pro complemento septennii, praemittendi examini iuxta statuta provinciae ».

¹⁸⁰ Vedi pp. 183-185, nn. 160-171.

DOCUMENTI

I

(p. 1) Capitoli da osservarsi nel collegio del nostro convento di S. Zita di Palermo, da tutti quelli li quali dovranno attendere all'essercitio della S. Predicatione secondo l'institutione di detto Collegio. Palermo 1641.

(p. 3) Primo. Per levare quelli particolari, che potessero cagionare alcun disturbo: il maestro del Collegio, e Collegianti dovranno in tutto, e per tutto rendersi soggetti al P. Priore pro tempore nel modo, come erano prima, avanti fosse instituito il Collegio.

2. Mandando il maestro di detto Collegio per alcuno impedimento, possa e debba il p. priore far supplire ad un'altro in suo luogo, che riconoscerà idoneo per detto officio con darne parte al padre provinciale.

3. Li Collegianti doppo questa prima Institutione syno assegnati per ordine della loro professione.

4. Volendo qualche soggetto, assegnato nel nostro convento di San Domenico di Palermo intervenire alle funtioni di detto collegio, con licenza del suo padre priore, mentre attenda alli stessi essercitii, li venghi computato come fosse assegnato in Santa Zita.

5. Che li collegianti principianti nell'arte predicatoria debbano perseverare nel collegio per tre anni, e gl'altri secondo la dispositione delle ordinationi fatte nella Institutione del collegio.

6. Che una volta la settimana si tenga l'atto dell'essercitio circa la santa predicatione, del quale niuno sia essente, e il cancellero noti le falte di ciascheduno che mancherà, facendone consapevole il padre priore, e mancando tre volte l'anno (p. 4), senza legitimo impedimento, si privi dal collegio.

7. Nel tempo dell'Avvento, e nelle feste solenni, e principali dell'anno, e in ogni altro giorno solito a predicarsi, s'imponghino le prediche dal p. maestro del collegio a quelli collegianti, che giudicherà di miglior talento, e che possino comparire in publico.

8. Non possino li collegianti essere occupati in altri affari in quel tempo nel quale si congregano per fare li loro essercitii, se non fosse però qualche morto solenne, o processione commune, per la quale potrà dispensare il padre priore, non dovendo però il padre maestro del collegio tralasciare il suo essercitio in altro tempo della settimana in un giorno della quale potranno uscire con licenza del padre priore, e negl'altri giorni, quando sia necessità urgente, purchè nel giorno dell'essercitio, non si conceda loro simile licenza sotto qualsivoglia pretesto.

9. Li collegianti nel tempo del triennio non possino essere eletti ne per priori, ne per vicarii, ma stare nel collegio, conforme l'ordinatione d'esso.

10. Il maestro delli collegianti, durante il tempo del suo officio, non possa

essere eletto priore del convento di Santa Zita, se però non fosse figlio dell'istesso convento, e in questo caso debba perseverare come maestro del collegio, sin tanto che dal padre provinciale sia provisto.

11. Dovendosi fare qualche sermone o predica dalli collegianti, debba essere prima rivista dal loro (p. 5) maestro, conforme la disposizione espressa nella Institutione di detto collegio.

12. Che vi sia per il collegio un sigillo con l'impronto di San Vincenzo nostro, e di Santa Zita, con il quale si dovranno sigillare le fedeli degli collegianti, e ogn'altra attione meritevole di attestazione.

13. Che sia destinato un luogo particolare per l'essercitio della settimana con un tavolino, e sedia per il maestro del collegio, quale in quell'atto terrà il luogo con un'horologio a polvere, e l'essercitio debba almeno, durare due hore, nel qual tempo secondo l'ordine della professione ciascheduno dirà li concetti scritturali, che haverà provisto sopra l'evangelo.

14. Il libro, nel quale si registreranno li concetti, che saranno giudicati, dal maestro del collegio, degni d'annotarsi, sia in potere del detto padre maestro ne possa essere letto da altri che da coloro li quali saranno attualmente nel collegio.

15. Quelli che verranno a far le prove conforme l'ordinatione di detto collegio, se non persevereranno per spatio di un'anno intiero, e compito, non sia obligato il convento di Santa Zita dar loro la provisione, e il sussidio solito a darsi a quelli che partono.

16. Una volta il mese si farà la conferenza per la lingua toscana, leggendosi qualche libro, o facendosi altra diligenza, conforme piacerà al padre maestro del collegio (p. 6).

17. Quelli soggetti che dovranno ammettersi nel collegio, quando caetera sint paria, debbano sempre preferirsi li figlioli del convento.

18. Che tutti questi capitoli siano registrati in un libro e si leggino una volta il mese il primo sabbato.

F. Vincenzo Bartoli M. Vicario e Commissario Generale. Mano propria.

Reg. fol. 215.

II

1661, agosto 13, Roma. — Il Rev.mo G. B. de Marinis ordina al visitatore Gregorio Areylza di erigere il Collegio dei Predicatori. — AGOP IV. II9, ff. 23^v-24.

In Dei Filio sibi dilecto A.R.P. magistro fr. Gregorio de Areylza, provinciali Terrae Sanctae, visitatori ac vicario generali provinciae nostrae Trinacriae Ordinis Praedicatorum. Frater Joannes Baptista de Marinis.

Cum Praedicatorum Ordo a Sanctissimo Protoparente nostro Divo Dominico in salutem animarum praecipue institutus sit, Nos, qui in terris, licet

idioni, locum, ac vices eius gerimus, toto animi conatu cooperari tenemur, ut Sanctissimi Patris nostri filii, Verbi Dei praedicationi satagant, quod ut fructuose exerceri possit, tibi A.R.P. magistro fr. Gregorio Areylza, provinciali Terrae Sanctae, per praesentes nostras committimus, ac mandamus, ut in provincia nostra Trinacriae, cuius visitationem, zelo ac discretioni tuae commisimus, unum ex conventibus praedictae provinciae tibi bene visum de-putes, ac erigas in Collegium Praedicatorum, in quo, quotquot expleto cursu theologico in studiis generalibus ad lectoratus officium promoveri petunt non nisi peracto biennio, vel saltem integro anno in dicto Collegio promoveantur, ad quod se conferre debeant intra bimestre post expletum tempus studentatus formalis, ut ibi continuatis exercitiis, ac indefessis laboribus, quando tam sacrum ministerium exercere debeant sub designatis praeceptoribus addiscant. Dantes tibi ad hunc effectum omnem nostram necessariam auctoritatem et potestatem.

In quorum fidem etc. Datum Romae [13 augusti 1661].

III

1663, giugno 2, Roma. — *Ordinazioni mandate dal Rev.mo G. B. De Marinis per il Collegio dei Predicatori in S. Zita di Palermo.* — AGOP IV. 119, ff. 76^v-77.

Noi F. Gio. Battista de Marini, etc.

Costandoci dover apportare grandissimo splendore alla provincia nostra di Sicilia lo stabilimento della disposizione fatta dal p. m. provinciale di Terra Santa nell'ultima visita, circa la forma prescritta nell'Istruzione dei predicatori per il tempo che dimoreranno nel nostro convento di S. Zita, deputato a questo effetto, ci è parso necessario, con la presente confermare de nuovo detta disposizione con aggiogervi le infrascritte ordinationi da osservarsi inviolabilmente.

Primieramente ordiniamo, che nel sudetto convento di S. Zita, vi sia un libro nel quale si scrivano le ordinationi fatte dal sudetto p. provinciale visitatore nostro spettanti a questo negotio, come anco quelle che da noi saranno emanate o emaneranno. Nel istesso libro ordiniamo si registri il tempo nel quale ciascheduno predicatore cominciò a stanziare nel detto convento, et a praticare gli esercitii stabiliti, come anco quando compì il tempo prescritto, et se fu approvato, o riprovato: questo libro lo terrà il p. lettore della rettorica, al quale commettiamo il dovere di scrivere in detto libro quanto di sopra.

20. Ordiniamo che se alcuno de' pp. predicatori sarrà chiamato a predicare fuori del convento non possa accettare l'invito senza il consenso del p. priore, et delli pp. lettori della scrittura, i quali doveranno prima rivedere la predica o sermone, et correggerla in caso che stimano bene si accetti; di-

chiarando che chi sarà chiamato a simili prediche, non si intenda per tal occupatione dispensato dagli esercitii prescritti.

30. Essendo per il fine della nostra religione, che è la salute delle anime, molto necessaria l'intelligenza de' casi morali, ordiniamo che anco nelle vacanze maggiori se continui le conferenze de' detti casi per lo spazio di mezz'ora ogni giorno non festivo, conforme la pratica nel tempo fuori delle vacanze. Si defenderà anco ogni quindici giorni un atto scholastico, quale ordinariamente doverà essere delle materie spettanti al officio de' predicatori, come quella de i sensi della sacra scrittura, o altra simile, allenandosi però negli altri tempi quello che sta ordinato.

In questo istesso tempo delle vacanze potranno i pp. predicatori comporre le prediche, che doveranno fare infra anno.

40. Ordiniamo, che una volta la settimana vi sia una lettione nella quale si spieghino le vere regole della lingua toscana, et detta lettione la farà uno de i medesimi pp. lettori, il più versato nella lingua italiana da deputarsi, et nominarsi dal p. priore et padri del consiglio del convento.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Data in Roma questo dì 2 di giugno 1663.

IV

1720, dicembre 21, Roma. — Il Rev.mo Guglielmo Molo, proc. gen. e vicario dell'Ordine, spedisce alcune ordinazioni per i predicatori in Sicilia. — AGOP IV. 206, ff. 1^v-2.

Die 21 decembris 1720 expeditae fuerunt ordinationes pro Praedicatoribus, quae ita se habent.

In Dei Filio predilectis et omnibus et singulis ad provinciam nostram Siciliae pertinentibus F. Angelus Gulielmus Molus sacrae theologiae professor, totius Ordinis Praedicatorum humilis vicarius et procurator generalis et servus, salutem, et ordinatum sacrae praedicationis zelum.

Fratres equidem nostros procurandae per divini Verbi praedicationem animarum saluti operam dare, plurimum in votis habemus, ne qui praedicatores vocantur, magni huiusce nominis per Summos Pontifices a nostri Ordinis nativitate, atque ex eius praecipuo fine vobis asserti, solam dumtaxat et vacuam veritatis umbram circumducant. Verum ut id ordinate presterio, seduloque a Nobis curandum est ne videlicet si insufficientes, aut immaturi lectores actuales, vel superiores locales, quin etiam quandoque non missi, sacro huic ministerio vacaverint, prout in provincia nostra ab aliquibus retro annis accidisse comperimus, nostri Ordinis decor et salus animarum, rectum studiorum et conventuum nostrorum regimen, et ipsa, quae regularis professionis fundamentum est, obedientia, gravem patiantur jacturam. Quare attendentes ad ea quae hac in re per Constitutiones nostras et per Capitula

Generalia saluberrime ordinata sunt, eadem praefatae provinciae nostrae in memoriam reducere, ac pro ea innovare et quatenus opus est iterum ordinare et ordinamus videlicet:

1^o Qui post completa studia sua in studio generali ad legendum, aut praedicandum examinati et approbati non fuerint, vel alias ante hac suae ad praedicationem sufficientiae tum quoad doctrinam tum quoad religiositatem certa et nota argumenta, iudicio p. provinciali, praedicando non dederint, a praedicationis officio, adhuc pro diebus dumtaxat festis exercendo penitus arceantur, nisi previus approbati fuerint, vel in conventu suae assignationis, si in eo artium ac theologiae studia vigeant, vel si minus, in alio consimili conventu per p. provincialem eis deputando.

2^o Cum sacerdotes, qui nondum studia sua compleverunt, eaque peragunt, neque etate, neque regulari doctrina maturi sint, quantum praedicatorum decet, eosque proinde studiorum tempore a scholis, titulo praedicandi abesse tolerandum non veniat, volumus, et omnino ab eis sub pena inhabilitatis ad lectoratum servari mandamus, ut neque in Adventu neque in Quadragesima ad praedicandum accedant, nisi forte p. provinciali cum aliquo antiquiori, sibi que notae ac probatae virtutis sacerdote studente visum fuerit super hoc dispensare pro solis tamen Quadragesimae diebus festis hisque pro adeo parum distante loco, ut sic dispensatus eodem die festo ire et redire aut non eat, nisi post functiones scholasticas diei praecedentis et redeat ante illas diei subsequenter, et dummodo prius in refectorio laudabiliter praedicaverit, quod etiam a studentibus ceteris tam clericis quam sacerdotibus semel in anno fieri praecipimus sub pena suspensionis a susceptione quidem ordinum quantum ad clericos, ab egressu vero a conventu quantum ad sacerdotes, per superiores locales inviolabiliter infligenda, donec praedicaverint.

3^o Lectoribus actualibus philosophiae et theologiae studiorum formatorum permittimus quidem ut diebus festis Quadragesimae extra conventum seu locum sui officii conciones habere valeant, sine prejudicio tamen functionum scolasticarum per eos praecedenti et subsequenti die tradandarum. Verum eisdem philosophiae et theologiae lectoribus, severissime et sub pena privationis officii praecipimus, ut neque in Adventu, neque in Quadragesima ad praedicandum de residentia, ut aiunt, accedere audeant, nisi forte p. provincialis pro duobus theologiae lectoribus non tamen studii generalis, alternativa indulgere iudicaverit, ita ut unus ex eis titulo praedicationis dumtaxat quadragesimalis abesse valeat, dummodo tamen alius, ultra proprias absens etiam partes in omnibus impleat, et qui abesse debuerit ante septuagesimam minime discedat, et infra octavam Paschae rediisse teneatur. Quantum vero ad lectores studiorum non formatorum seu in quibus unus vel alter dumtaxat lector pro secularibus degit, discretioni et zelo p. provincialis pensatis pensandis rem commisimus.

4^o Regulari observantiae, quae in Adventu et quadragesima arctior in conventibus vigere debet valide infestum fore censentes, quod eorumdem con-

ventuum superiores ab eis ad conciones habendas dictis temporibus absint, prout aliquos ad praedicandum etiam in villulis, et pro libito abfuisse audivimus. Ideo omnibus et singulis prioribus seu praesidentibus conventuum quam districte, et sub poena absolutionis ab officio ipso facto incurrenda, et ad quam declarandam sola notorietas facti legitime probata sufficiat, inhibemus, ne dicti in Adventus et quadragesimae temporibus a suis conventibus concionaturi abesse audeant, absque licentia magistri, aut vicarii generalis Ordinis, in quo quidem solo, privative quoad omnem inferiorem licentiandi huiusmodi in provinciis citramontanis concedendarum auctoritatem residere notum facimus, ut sepe, ac praesertim in capitulo generali Romano 1694 declaratum est. Qua certe auctoritate Nos brevi huiusce regiminis tempore valde sobrie et in favorem eorum dumtaxat superiorum localium, qui alias fuerint praedicatores emeriti, et ad praedicandum in urbibus vocati usuri erimus proviso tamen prius, quod conventus in eorum absentia digno rectore non careant.

5^o Ceterum caveant omnes, ne ad praedicandum sive in Adventu sive in quadragesima accedere praesumant, sine p. provincialis aut nostra respective licentia in scriptis ante discessum superiori locali exhibenda, alias noverrint se vel ex hoc gravissimis penis esse plectendus. Porro p. provincialis nulli omnino licentiam huiusmodi concedat, nisi ad formam presentium ordinationum nostrarum sublata ipsi aliter eam concedendi facultate, ac insuper in eam concedendam respectum habeat ad necessitatem conventuum ne videlicet conventus praesertim parvi fratrum numero ad servitium chori et ecclesiae in dictis adventus et quadragesimae temporibus necessario priventur.

Haec itaque, fratres charissimi, quae super sanctae praedicationis negotio constituenda fore censuimus, quaeque a vobis per patrem provincialem misso ad omnes provinciae conventus coram communitate legendo praesentium nostrarum exemplari, significari mandamus, servate et facite, ut praedicatio vestra Dei et S. P. nostri Dominici benedictionem mereatur, quam quidem vobis enixe aprecamur, nostramque peramanter impertimur, ac nos et socios collaborantes vestris orationibus facimus commendatos.

In quorum etc.

Dat. Romae die 21 decembris 1720.

Fr. Angelus Gulielmus Molus, vicarius generalis.

V

1725, febbraio 00. — *Il card. Agostino Pipia, ancora gerente-maestro generale, conferma gli statuti del Collegio dei Predicatori eretto nel convento di S. Zita di Palermo.* — *AGOP IV. 206, f. 31.*

Confirmatio statutorum pro Collegio Praedicatorum noviter erecto in conventu S. Zitae de Panormo.

Feb. 1725.

Nos F. Augustinus S. R. E. presbyter card. Pipia, episcopus Auximanus.

Statuta a suprascriptis RR. AA. PP. mag. provinciali et magistris pro Collegio Praedicatorum noviter erecto in conventu S. Zita de Panormo, mature consideravimus, et cum illis percurrendis nil superfluum, vel inutile perspexerimus, harum serie nostrique autoritate officii, omnia et singula supradicta statuta confirmamus, et roboramus, ac subtus de penis in pre-memoratis statutis taxatis praecipimus, mandantes p. mag. provinciali pro tempore, nec non r. p. priori, aliisque moderatoribus huius novi Collegii, sub poena suspensionis ab eorum officiis, nec non sub aliis poenis nobis vel nostris successoribus bene visis, ut illa executioni mandari satagant. In nomine etc.